SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

116ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 19 MAGGIO 1988

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Nuova assegnazione 3

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1030:

PRESIDENTE 3, 4
CALVI *(PSI)* 4

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» **(1030)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

* CALVI *(PSI), relatore* ..... *Pag.* 5, 10
FONTANA Elio, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 8
SARTORI *(DC)* 28
VECCHI *(PSI)* 31

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 976:

PRESIDENTE 35
BOSCO *(PSI)* 35

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1988, n. 113, recante modifiche del

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

sistema sanzionatorio per gli scarichi in mare da navi o aeromobili» **(976)** (*Relazione orale*).

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1988, n. 113, recante modifiche del sistema sanzionatorio per gli scarichi in mare da navi o aeromobili»:

BOSCO *(DC), relatore* ..... *Pag.* 36 *e passim*
FABRIS *(DC)* 38
RUFFOLO, *ministro per l'ambiente* 39, 42, 43
SCARDAONI *(PCI)* 43
NEBBIA *(Sin. Ind.)* 45
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 47
SPECCHIA *(MSI-DN)* 50

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni 53

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 20 MAGGIO 1988 54

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione ..... *Pag.* 55
Assegnazione 55

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione 55

GOVERNO

Trasmissione di documenti 56

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 56, 57

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Azzaretti, Bono Parrino, Candioto, Cuminetti, De Vito, Forte, Grassi Bertazzi, Montresori, Onorato, Scivoletto.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Su richiesta della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

«Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio» (569).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1030

CALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI. A nome della 11ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1030, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Calvi si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» (1030), (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno.

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro. nonchè per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

impegna il Governo:

a rendersi pienamente disponibile ad un complessivo riesame dell'istituto della integrazione salariale, correlato a quello della mobilità, in sede di esame e rielaborazione del disegno di legge n. 585-*bis* recante «Norme in materia di mercato del lavoro»;

ad assumere, entro il 1988, le opportune iniziative legislative per assicurare la continuità del trattamento di disoccupazione per gli anni successivi e per elevare le suddette indennità al 15 per cento della retribuzione a partire dal 1° gennaio 1989 e al 20 per cento dal 1° gennaio 1990, rispondendo così positivamente alla recente sentenza della Corte costituzionale in materia;

ad assicurare che alle indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, sia

applicata la disposizione del sesto comma dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297;

ad elevare a 24 mesi il termine di 18 mesi indicato al comma 1 dell'articolo 4, fino all'entrata in vigore della riforma dei trattamenti di integrazione salariale e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1988.

9.1030.1 LA COMMISSIONE

* CALVI, *relatore*. Signor Presidente, la conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato di lavoro, nonchè di potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1988, anticipa, nella sostanza, parti e passaggi significativi del disegno di legge governativo n. 585 recante norme in materia di mercato del lavoro e tende, in questa direzione, a dare risposta alle pressanti sollecitazioni che vengono in generale dal paese ma soprattutto da sempre più vaste aree giovanili emarginate dal contesto dei processi lavorativi.

Il provvedimento, proprio per la complessità del suo impianto, anche se non organicamente collegato con una serie di altri istituti che certamente l'avrebbero reso più coerente rispetto al disegno di legge n. 585, costituisce purtuttavia un atto di tutto rilievo che ha come obiettivo quello di elevare e migliorare i livelli di occupazione giovanile e di rendere più incisiva la tutela delle condizioni di lavoro anche attraverso interventi in materia previdenziale.

In tale ambito si muovono le norme previste da questo provvedimento sulle politiche attive del mercato del lavoro che non può fondarsi solo su interventi di carattere congiunturale, ma richiede iniziative strutturali nel quadro di una visione programmatica diretta alla realizzazione di un progressivo incremento dell'occupazione.

In tale contesto non può non essere sottolineato, innanzitutto, il particolare rapporto esistente tra le decisioni di politica economica a livello di macroeconomia e le misure di politica dell'impiego adottate in questi ultimi anni. Si deve cioè cercare di valutare l'efficacia delle politiche dell'impiego assunte e adottate nel quadro più complessivo della politica economica del nostro paese.

Un dato emerge chiaro: che a fronte di brillanti risultati in materia di crescita economica e controllo dell'inflazione, sul versante della dinamica del lavoro le misure fin ad oggi adottate non hanno sortito grandi effetti positivi. Ciò era dovuto in massima parte al fatto che i problemi dell'occupazione e della disoccupazione (che ha assunto dimensioni di vasta portata a partire dagli anni '70, investendo l'economia di tutti i paesi industrializzati dell'Occidente, ad eccezione del Giappone) non avevano trovato il giusto peso e spazio all'interno della politica economica del nostro paese.

Se si focalizza il problema dell'occupazione, soprattutto quello del basso inserimento dei giovani, emerge in maniera abbastanza chiara e generalizzata che tale inserimento è collegato con le decisioni di politica economica e influenzato in particolare da decisioni che determinano la domanda di lavoro.

Le condizioni espresse, oltre ad individuare le cause macroeconomiche che influenzano la dinamica del lavoro nel sistema economico e produttivo, consentono di approfondire l'analisi anche dal punto di vista delle principali

determinanti di natura strutturale, quelle inerenti cioè al ruolo esercitato dai diversi settori economici sulla domanda di lavoro.

L'aspetto che più di ogni altro segna l'esperienza italiana è dato, oltre che dagli alti tassi di disoccupazione, da un livello di occupazione per classi di età di gran lunga inferiore agli altri paesi industrializzati. Che l'industria rappresenti il settore che più di ogni altro ha assicurato e assicura un livello di occupazione in grado di assorbire un'offerta crescente, è dimostrato sia dallo scarto negativo dei tassi di attività del nostro paese rispetto a quello dei principali paesi dell'Occidente, sia dal fatto che a partire dall'ultimo decennio nell'insieme dei paesi industrializzati e in Italia il tasso di disoccupazione cresce in relazione all'incremento del peso del settore terziario nell'occupazione complessiva.

L'aumento della disoccupazione giovanile va dunque ricondotto non solo all'evoluzione aggregata della domanda del lavoro, ma anche ai cambiamenti nella sua composizione

In sintesi, limitando l'analisi all'occupazione giovanile e considerando la dimensione e la gravità del problema, ciò che ha aggravato la posizione dei giovani nel mercato del lavoro sono i cambiamenti determinatisi nella struttura della domanda settoriale, per qualifiche e per posizioni giuridiche, piuttosto che il rallentamento della crescita occupazionale aggregata. Il fenomeno della disoccupazione giovanile in generale risulta, a mio avviso, fortemente influenzato da tre grandi fattori preminenti: in primo luogo le difficoltà che incontra il sistema produttivo a creare nuove occasioni di lavoro a causa anche dei fenomeni legati al vincolo estero nella fase di ristrutturazione produttiva; in secondo luogo l'aumento della propensione femminile al lavoro, soprattutto per le fasce di età medio-alte; in terzo luogo, il fenomeno tipicamente demografico dei giovani nati nel *boom* economico, i quali si affacciano in questi ultimi anni sul mercato del lavoro.

Se dunque il fenomeno della disoccupazione e, all'interno di quest'ambito, quello della disoccupazione meridionale costituiscono il problema centrale dell'attuale situazione economica e sociale italiana, allora uno sforzo prioritario deve essere assunto nella direzione di allentare la tensione sociale di milioni di giovani in cerca di prima occupazione rispetto anche ad altri obiettivi ad alto contenuto sociale. La disponibilità delle risorse del nostro paese, però, è attualmente limitata e dunque ogni atto va commisurato alle compatibilità generali del nostro sistema economico. Ciò significa che la priorità della spesa deve riguardare l'occupazione e, a maggior ragione, quella del Mezzogiorno, in conseguenza dell'ancora scarsa dotazione di strutture e reti di servizi e della minore vivacità del sistema produttivo esistente in quelle zone.

Il provvedimento che questa sera il Senato si accinge a votare, proprio per l'alta complessità sociale che riveste e al di là delle contraddizioni e dei limiti insiti in esso, rappresenta una prima significativa risposta per i risvolti che sicuramente produrrà nelle politiche attive del mercato del lavoro, volte soprattutto al miglioramento dei livelli occupazionali, e per una più incisiva tutela delle condizioni di lavoro. Il decreto-legge, in particolare, prevede nelle sue linee essenziali l'istituzione del Fondo per il rientro dalla disoccupazione che ha il fine di finanziare piani e progetti di investimento che presentino elevate intensità di nuova occupazione particolarmente nel Mezzogiorno. Il Fondo, in sostanza, è teso a finanziare piani e progetti di investimenti che creino occupazione aggiuntiva soprattutto nell'area del Mezzogiorno, dove tale

problema è di una asprezza sociale senza precedenti nella storia del nostro paese.

Il Fondo nella sua struttura interviene o deve intervenire mediante il finanziamento o la partecipazione al finanziamento dei piani e dei progetti di investimento dello Stato, degli enti pubblici e delle aziende che presentino elevata intensità occupazionale con priorità per quelli attinenti alla tutela dell'ambiente, alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali, all'attività di consulenza e assistenza per il risparmio energetico e per i progetti finalizzati delle amministrazioni pubbliche.

Il provvedimento reca norme in materia di trattamenti di disoccupazione. Con esso si intende modificare la vigente disciplina in materia di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione elevando per il solo 1988 l'indennità nella misura del 7,5 per cento della retribuzione ed estendendola, attraverso particolari modalità, ai lavoratori privi di quello specifico trattamento, in particolare ai lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale.

Il provvedimento interviene altresì sugli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, differiti al 30 novembre 1988, sull'indennità di trasporto per il personale di volo, sul prepensionamento dei lavoratori delle imprese in crisi, sulla cassa integrazione straordinaria per i lavoratori della GEPI meridionale, sul passaggio alla pubblica amministrazione dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, sulla contribuzione per gli apprendisti, sul trattamento di pensione per i lavoratori dell'INPDAI, sull'assunzione di duemila unità in forma precaria da parte del Ministero del lavoro, sulla proroga dei provvedimenti per le cooperative dell'area napoletana e sui contratti di formazione.

Si tratta, come tra l'altro già sottolineato, di un provvedimento complesso, qualche volta contraddittorio in alcune sue parti significative, che per certi aspetti modifica per alcuni istituti alcune normative in corso, contorto anche dal punto di vista della tecnica legislativa. Per esempio, l'inserimento di alcune misure in materia di integrazione salariale può porre sicuramente qualche problema in determinate situazioni aziendali.

In considerazione di ciò, meritevolmente, alla Camera si è provveduto, per esempio, ad alleviare gli oneri posti in capo alle imprese escludendo l'addossamento ad esse degli oneri relativi alle quote di fine rapporto. A tal fine si è provveduto ribadendo in maniera esplicita il mantenimento del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 464 del 1972, che costituisce norma di applicazione generale per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria, prevedendo il diritto per il datore di lavoro a richiedere alla cassa integrazione il rimborso della quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il trattamento di cassa integrazione guadagni per i lavoratori licenziati al termine del trattamento medesimo.

L'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 21 della legge n. 675 del 1977, prevista nel presente decreto, si limita invece soltanto a riallacciare alla cassa integrazione ciò che nel 1977 si era fatto a carico del fondo per la mobilità.

Pur con le riserve di carattere generale, dovute essenzialmente al fatto che materie così delicate dovevano essere ricondotte all'interno di un quadro generale e previste nel contesto del disegno di legge n. 585, chiedo l'approvazione di questo provvedimento, impegnando il Governo, attraverso un ordine del giorno assunto unitariamente dall'intera Commissione – ordine del giorno che fa parte integrante di questa relazione – a riconsiderare i

termini di alcuni istituti che debbono essere riesaminati con sollecitudine, nel contesto dell'esame del disegno di legge n. 585 all'ordine del giorno della Commissione competente del Senato per ricondurre l'intera materia del mercato del lavoro in un quadro unitario e per rispondere così adeguatamente alle sollecitazioni e alle attese che emergono dal paese.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

FONTANA ELIO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ritiene essenziale, ai fini della politica occupazionale del nostro paese, l'approvazione, anche da parte di quest'Aula, del decreto-legge in esame che tratta un complesso di norme urgenti e necessarie, anche se minori, e lo stralcio, anch'esso urgente e necessario, di significativi argomenti riguardanti la riforma del mercato del lavoro, attualmente in discussione nella Commissione lavoro del Senato.

Il decreto in esame è estremamante complesso e ricco di argomenti, anche se forse non del tutto organicamente collegati, anche per l'ampio dibattito e per i numerosi emendamenti che si sono avuti alla Camera. Si tratta di un decreto che, pur anticipando importanti argomenti della riforma del mercato del lavoro, non preclude, anzi accelera, direi impone – questo è l'intendimento del Governo – la riforma organica. Quindi il Governo auspica – ed accetta come raccomandazione lo stesso ordine del giorno presentato dalla Commissione – che questa riforma organica sia attuata in breve termine.

Dicevo prima che questo decreto presenta provvedimenti urgenti ma minori, come la proroga di un anno del piano straordinario per i giovani del Mezzogiorno, la legge n. 113 del 30 marzo 1981, la proroga, sempre per il Mezzogiorno, degli sgravi contributivi, la proroga della legge n. 155 riguardante il pensionamento anticipato, e viene incontro a una serie di esigenze del Ministero del lavoro per quanto riguarda l'ammodernamento e il potenziamento dei servizi centrali e periferici, per favorire il funzionamento in materia di collocamento, di osservatorio del mercato del lavoro attraverso anche la informatizzazione e quindi l'assunzione, mediante contratto di diritto privato, e attraverso concorso pubblico regionale, di 2.000 unità.

Dicevo prima che questo decreto-legge anticipa riforme importanti: l'inizio della riforma della cassa integrazione, il Fondo di rientro dalla disoccupazione, strumento essenziale per promuovere occupazione aggiuntiva, particolarmente al Sud, eccetera. Il principio ispiratore del Fondo infatti è che esso interviene mediante il finanziamento o la partecipazione al finanziamento di piani e progetti pubblici di investimenti che presentino elevata intensità di nuova occupazione. Si sceglie quindi di operare attraverso strumenti e procedure in larga parte già collaudate e funzionanti (iniziative per l'ambiente, per i beni culturali, Fio, agenzie per il Mezzogiorno, opere pubbliche) con il seguente duplice scopo: raggiungere la massima rapidità ed efficacia nel perseguimento dell'obiettivo occupazionale senza creare nuove strutture. Condizione fondamentale per l'intervento del Fondo nei suddetti piani e progetti di investimento pubblici è che ne sia garantita l'efficacia nella creazione di nuova occupazione.

L'altra riforma importante riguarda la disciplina in materia di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. Già il relatore ha specificato in termini precisi questo primo passo rappresentato dall'aumento al 7,5 per

cento della retribuzione percepita; ma vi è anche l'estensione dell'obbligo dell'assicurazione suddetta ai lavoratori occasionali ed ai lavoratori occupati in attività che si compiono annualmente per periodi di tempo di durata inferiore ai sei mesi.

Ci troviamo quindi di fronte ad una serie di riforme inserite all'interno di questo decreto-legge che però non precludono assolutamente la riforma organica che dobbiamo realizzare (ed il Governo si auspica che avvenga in termini estremamente brevi) con il disegno di legge n. 585. Credo sia importante in questa sede, anche per l'ampia discussione avuta questa mattina in Commissione di merito, fare alcune precisazioni riguardanti innanzitutto l'articolo 16 della legge n. 56. Sappiamo che questo decreto-legge, attraverso un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, ha modificato parte dell'articolo 16 della legge n. 56. Tale modifica è frutto dell'esigenza, che ha trovato espressione nella Camera dei deputati, di conferire maggior effettività ed ampiezza di applicazione alla predetta norma. Per allontanare eventuali dubbi sul contenuto dell'innovazione, derivanti credo dalla formulazione tecnica di cui si è fatto giustamente portatore il Presidente della Commissione, senatore Giugni, è opportuno fare chiarezza in questa sede. Con il comma 4-*bis* si sostituisce il primo comma dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. La modifica di sostanza consiste nell'eliminazione del riferimento al titolo professionale, la cui presenza nella precedente formulazione finiva per limitare in maniera eccessiva le ipotesi di assunzione mediante le liste.

È presente poi anche un'altra modifica, sottolineata questa mattina. È stato cioè omesso il riferimento, presente nella precedente formulazione, alle sedi periferiche. Si tratta però di una modifica meramente formale perchè questo riferimento è implicito, cioè ricavabile dal comma 5 dello stesso articolo 16 nel quale è appunto prevista una particolare disciplina per l'assunzione relativa a posti da ricoprire nelle sedi centrali.

Con il comma 4-*ter* si realizza poi un'altra innovazione che credo importante sotto il profilo politico. Si estende cioè l'applicazione dell'articolo 16 anche ai casi delle assunzioni a termine. A quest'ultima innovazione si dà applicazione immediata, mentre a quella contenuta nel comma 4-*bis* si dà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1989. Questa posticipazione è stata resa necessaria dalla scelta prudentemente effettuata di non vanificare le liste già redatte che, in applicazione della legge n. 56, non prevedevano la registrazione delle professionalità possedute.

Per quanto riguarda poi l'articolo 8, relativo alle innovazioni della cassa integrazione, il Governo è d'accordo con quanto ha sostenuto il relatore in riferimento appunto alla seconda parte del comma 2, con il quale si è riconfermato a favore dei datori di lavoro il diritto di ottenere il rimborso delle quote del trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di cassa integrazione speciale.

Quindi credo che il Governo abbia tutti i diritti di sostenere l'importanza e la necessità dell'approvazione di questo decreto-legge. Certo, abbiamo detto che forse è scarsamente organico, però la necessità di approvare una serie di dati minori, ma urgenti, anzi urgentissimi, e l'inizio della grande riforma del mercato del lavoro spingono il Governo a chiedere l'approvazione di questo decreto.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

CALVI, *relatore*. Essendo stato accettato dal Governo, non ritengo ci sia bisogno di metterlo in votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «commi 11 e 12» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 11, 12 e 13»;

al comma 3, sono premesse le parole: «A partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dall'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sempre che non siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del decreto medesimo ed i lavoratori risultino assicurati con compagnie di assicurazione privata, purchè la copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori, complessivamente, a quelle dell'assicurazione obbligatoria».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La facoltà di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese che diano comunicazioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale»;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Gli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato dipendenti dalle aziende edili che occupano più di cento lavoratori e per le quali il CIPI abbia accertato entro il 30 aprile 1988 la sussistenza di una crisi ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nel limite di centocinquanta unità.

1-*ter*. Le domande di ammissione al pensionamento anticipato devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni dalla predetta data il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa con decreto i criteri di formazione della graduatoria tenendo conto dell'anzianità anagrafica e di servizio nell'azienda, nonchè della entità di eccedenza del personale.

1-*quater*. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-*bis* del presente articolo, valutati in lire 6.300 milioni nel triennio 1988-1990, si provvede mediante corrispondente prelievo dalle disponibilità della gestione speciale di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è disposta» *sono aggiunte le seguenti:* «, in coerenza con quanto previsto nell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67,»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e relative alle ultime 260 settimane di contribuzione. Ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle pensioni liquidate dall'INPDAI con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988, le retribuzioni annue di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, relative al quinquennio precedente il 1° gennaio 1988 sono prese in considerazione entro il limite pari al doppio dei massimali annui INPDAI in vigore nel suddetto quinquennio, secondo le modalità applicative che saranno stabilite con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Il comma 56 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è sostituito dal seguente:

"56. La disciplina di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere è valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990"».

All'articolo 4:

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della

scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti".

4-*ter*. L'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e dall'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonchè in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali.

4-*quater*. All'emanazione del decreto previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-*quinquies*. Il comma 9 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è abrogato. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 1989. Sino al 31 dicembre 1988 continua ad applicarsi la disciplina vigente.

4-*sexies*. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applicano anche al personale non docente della scuola».

All'articolo 6:

al comma 2, le parole: «comma 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 3»;

al comma 3, dopo le parole: «istituiti nel suo ambito» *sono aggiunte le seguenti:* «sulla base degli elementi di cui al comma 4, lettera *a)*,»; *e le parole:* «commi 4, 5 e 6» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 4 e 5»;

al comma 4, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* stabilisce i requisiti dei piani e progetti d'investimento di cui al comma 3 rilevanti per la valutazione dei parametri occupazionali, sotto il profilo quantitativo e, soprattutto, sotto quello qualitativo, con particolare riguardo all'efficacia formativa ed alla capacità di sviluppare l'innovazione tecnologica»;

al comma 8, le parole: «o da persona da lui delegata» *sono sostituite dalle seguenti:* «o da un sottosegretario di Stato da lui delegato»;

al comma 10, le parole: «540 miliardi» *sono sostituite dalle seguenti:* «533 miliardi».

All'articolo 7:

al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La retribuzione di riferimento per la determinazione della indennità giornaliera di disoccupazione è quella media soggetta a contribuzione, e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria, dei tre

mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, calcolata in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori di cui ai commi 3 e 4 la retribuzione di riferimento è quella percepita nell'anno 1987 e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria»;

al comma 4, nel primo e nel terzo periodo, le parole: «a tempo determinato» *sono soppresse;*

al comma 5, le parole: «31 maggio 1988» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 1988»; *e sono aggiunte, in fine, le parole:* «I lavoratori che non possano far valere il requisito dell'anno di contribuzione di cui al comma 3 devono corredare la domanda con apposita dichiarazione rilasciata dai datori di lavoro attestante il numero delle giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa retribuzione corrisposta. Il datore di lavoro che rifiuti di rilasciare ai lavoratori già occupati alle proprie dipendenze la predetta dichiarazione, ovvero dichiari dati infedeli, è tenuto comunque al pagamento della somma di lire 200.000 a titolo di sanzione amministrativa per ogni lavoratore cui la dichiarazione si riferisce»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 93 miliardi, mediante utilizzazione delle economie di gestione realizzate dalla separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria per effetto dell'attuazione dell'articolo 8, e, quanto a lire 207 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno"».

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-*bis*. - 1. I lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228, anche per i periodi di sosta stagionale, a decorrere da quelli iniziati nel secondo semestre dell'anno 1987. Detti trattamenti spettano per tutte le giornate di sosta fino ad un massimo di 90, detratte quelle eventualmente retribuite dal datore di lavoro svizzero.

2. Per i periodi di sosta iniziati nel secondo semestre del 1987, la domanda di prestazione, redatta su apposito modulo, deve essere presentata alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredata dallo stato di famiglia del lavoratore, dall'attestato del datore di lavoro utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione da cui risultino la durata del rapporto di lavoro, i termini iniziale e finale della sosta stagionale, nonchè il numero delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero. Devono essere altresì prodotti i permessi di lavoro frontaliero relativi agli anni 1987 e 1988.

In caso di mancata iscrizione nelle liste di collocamento, i lavoratori interessati devono presentare una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la mancata occupazione durante il periodo di sosta stagionale.

3. Per le domande di prestazione relative ai periodi di sosta stagionale successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 228. In ogni caso l'attestato rilasciato dal datore di lavoro, utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, dovrà contenere l'indicazione dei termini iniziale e finale del periodo di sosta, nonchè il numero delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si fa fronte con le disponibilità della separata contabilità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 228, utilizzando anche le somme accantonate ai sensi dell'articolo 9 della legge stessa».

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le imprese che si avvalgano degli interventi di integrazione salariale straordinaria sono in ogni caso tenute al versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 12, numero 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164, nella misura del 4,5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 3 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contributo addizionale di cui all'articolo 16, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, è dovuto anche dalle imprese esercenti attività commerciale che occupano più di mille dipendenti»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Sono abrogati la lettera *a)* del numero 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e i commi quinto e sesto dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464.

2-*bis*. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente: "Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni"»;

al comma 7, le parole: «a quello previsto al comma 1, calcolato sull'» *sono sostituite dalle seguenti:* «al 7 per cento dell'»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «La presente disposizione trova applicazione per i contratti di formazione e lavoro stipulati in data successiva al 31 marzo 1988»;

al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria nonchè alle società di reimpiego dei lavoratori costituite dalla GEPI ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452. Il comma 1 non trova altresì applicazione per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata, e per quelle di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni».

All'articolo 9:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino alla data del 31 dicembre 1989, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei propri servizi centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informatico sull'intero territorio nazionale, può stipulare direttamente contratti e convenzioni per l'acquisizione di impianti e attrezzature, programmi e consulenza progettuale e tecnico-organizzativa, con soggetti pubblici, università, centri di ricerca o soggetti privati di comprovata esperienza nel settore specifico e di documentata idoneità tecnica, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di fronteggiare urgenti ed indilazionabili esigenze funzionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione e delle loro sezioni circoscrizionali, connesse con l'approntamento dei mezzi strumentali per realizzare il sistema informatico delle procedure di avviamento al lavoro ed in particolare di quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, emanato in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere, in via eccezionale, con contratto di diritto privato di

durata non superiore a dodici mesi, duemila unità di personale da adibire a mansioni impiegatizie. All'assunzione delle predette unità si provvede mediante concorsi, su base regionale, per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il bando di concorso è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento delle commissioni esaminatrici. In quanto compatibili trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, in materia di snellimento delle procedure concorsuali. I lavoratori sono assunti nel numero di mille unità per lo svolgimento di mansioni attinenti al IV livello funzionale e nel numero di mille unità per lo svolgimento di mansioni attinenti al VI livello funzionale, secondo la ripartizione territoriale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Essi devono avere età compresa tra i 18 e i 35 anni, fatti salvi i casi di elevazione del limite di età previsti dalle norme vigenti ed essere in possesso di diploma di scuola media inferiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del IV livello retributivo-funzionale o del diploma di scuola media superiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del VI livello retributivo-funzionale. Il trattamento economico ad essi spettante è quello previsto rispettivamente per il IV ed il VI livello retributivo di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266»;

il comma 3 è soppresso;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce al Parlamento, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di dodici mesi previsto per l'effettuazione delle attività alle quali sono destinate le duemila unità di personale da assumere ai sensi del comma 2, sullo stato di attuazione del programma di informatizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonchè sui risultati conseguiti mediante la stipula dei contratti e l'affidamento delle convenzioni di cui al comma 1»;

al comma 4, secondo periodo, le parole da: «e la consistenza dello stesso» *fino a:* «legge di approvazione del bilancio» *sono soppresse;*

al comma 5, le parole: «comma 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 4»;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Le somme non impegnate nel corrente anno possono essere impegnate nell'anno 1989».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 535, e 15 gennaio 1988, n. 8, ad eccezione dell'articolo 1.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Articolo 1.

1. Il termine di attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113, è differito al 31 dicembre 1988, fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge medesima.

2. In deroga all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986, i progetti possono prevedere l'assunzione di giovani con anzianità di iscrizione nella lista di collocamento inferiore a dodici mesi, a condizione che si tratti di giovani in cerca di occupazione i quali abbiano conseguito da almeno dodici mesi la laurea, il diploma, ovvero l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e che i progetti prevedano periodi di formazione teorica per un numero di ore non inferiore a duecento.

Articolo 2.

1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.743 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 1.750 miliardi per il periodo 1991-99, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. A partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 le misure dei contributi per prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, primo comma, lettera *a)*, della legge 28 luglio 1967, n. 669, all'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e all'articolo 11, lettera *a)*, della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono rispettivamente elevate a lire 60.000 annue, a lire 120 settimanali e a lire 1.200 mensili per l'anno 1988, a lire 90.000 annue, a lire 180 settimanali e a lire 1.800 mensili per l'anno 1989 e a lire 120.000 annue, a lire 240 settimanali e a lire 2.400 mensili per l'anno 1990.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 20 novembre 1986, sulla diaria e l'indennità di trasferta in cifra fissa corrisposta al personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, è dovuto il contributo al Fondo di previdenza per il personale di volo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono effettuati i

pagamenti delle somme dovute a conguaglio dei contributi relativi ai periodi di paga compresi tra la predetta data e quella del 20 novembre 1986.

5. Il contributo previsto dall'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, e successive modificazioni, a carico dei lavoratori frontalieri ed emigrati in Svizzera, è obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 1988.

6. Nell'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dopo le parole: «gestioni previdenziali ed assistenziali» sono aggiunte le seguenti: «, così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie.».

6-*bis*. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dall'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sempre che non siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del decreto medesimo ed i lavoratori risultino assicurati con compagnie di assicurazione privata, purchè la copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori, complessivamente, a quelle dell'assicurazione obbligatoria.

Articolo 3.

1. La facoltà di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese che diano comunicazioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale.

1-*bis*. Gli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato dipendenti dalle aziende edili che occupano più di cento lavoratori e per le quali il CIPI abbia accertato entro il 30 aprile 1988 la sussistenza di una crisi ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nel limite di 150 unità.

1-*ter*. Le domande di ammissione al pensionamento anticipato devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni dalla predetta data il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa con decreto i criteri di formazione della graduatoria tenendo conto dell'anzianità anagrafica e di servizio nell'azienda, nonchè della entità di eccedenza del personale.

1-*quater*. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-*bis* del presente articolo, valutati in lire 6.300 milioni nel triennio 1988-1990, si provvede mediante corrispondente prelievo dalle disponibilità della gestione speciale di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'applicazione dell'articolo 2, comma terzo, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali è disposta, in coerenza con quanto previsto nell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, entro un limite massimo di retribuzione lorda contributiva non inferiore al doppio della misura in vigore al 31 dicembre 1987, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di

amministrazione dell'INPDAI. Il predetto decreto determina le misure dell'aliquota contributiva e dei trattamenti pensionistici relativi alla quota di retribuzione eccedente il limite massimo in vigore al 31 dicembre 1987. Per le successive variazioni del limite massimo della retribuzione contributiva restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

2-*bis*. L'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e relative alle ultime 260 settimane di contribuzione. Ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle pensioni liquidate dall'INPDAI con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988, le retribuzioni annue di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, relative al quinquennio precedente il 1° gennaio 1988 sono prese in considerazione entro il limite pari al doppio dei massimali annui INPDAI in vigore nel suddetto quinquennio, secondo le modalità applicative che saranno stabilite con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2.

3. La riserva di cui all'articolo 3 della legge 15 marzo 1973, n. 44, è stabilita in misura pari al doppio dell'importo delle prestazioni effettivamente erogate nel corso dell'anno precedente.

3-*bis*. Il comma 56 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è sostituito dal seguente:

«56. La disciplina di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere è valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990».

Articolo 4.

1. Il periodo di 12 mesi di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è elevabile a 18 mesi.

2. I trattamenti di integrazione salariale, previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogati al 30 giugno 1988.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nell'anno 1988, valutato in lire 240 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

4. Il termine di scadenza dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, che, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono state individuate con delibera CIPI del

21 gennaio 1988 ai fini dell'intervento ordinario della GEPI, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1988, per consentire l'espletamento delle verifiche necessarie all'attuazione dell'intervento stesso.

4-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti».

4-*ter*. L'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e dall'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonchè in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali.

4-*quater*. All'emanazione del decreto previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-*quinquies*. Il comma 9 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è abrogato. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 1989. Sino al 31 dicembre 1988 continua ad applicarsi la disciplina vigente.

4-*sexies*. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applicano anche al personale non docente della scuola.

5. Fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina della mobilità, i lavoratori che sono sospesi dal lavoro e godono del trattamento straordinario di integrazione salariale senza rotazione hanno facoltà di chiedere l'iscrizione alla prima classe delle liste di collocamento ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Per questi lavoratori, nonchè per quelli che godono del trattamento di disoccupazione speciale, si osservano in materia di limite di età, ai fini dei predetti avviamenti, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

6. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, come modificato dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aggiunto il seguente comma:

«La utilizzazione di cui al primo comma prosegue nei confronti dei lavoratori che, senza soluzione di continuità sono ammessi al trattamento di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, e deve cessare non appena sia terminato il godimento del medesimo trattamento. Nei confronti dei predetti lavoratori continuano a trovare applicazione le disposizioni dei commi precedenti».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, limitatamente al restante periodo di trattamento speciale di disoccupazione, anche nei confronti dei lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia cessata l'utilizzazione in conseguenza della scadenza del periodo di trattamento straordinario di Cassa integrazione guadagni.

Articolo 5.

1. La capacità delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad esse assegnate per legge o per statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti debbono intendersi affetti da nullità.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 11 e all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988.

Articolo 6.

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il rientro dalla disoccupazione.

2. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha la finalità di promuovere la creazione di occupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e a beneficio delle categorie per le quali è più accentuato il fenomeno della disoccupazione, mediante il finanziamento o la partecipazione al finanziamento dei piani o progetti di investimenti, di cui al comma 3, che presentano elevata intensità di nuova occupazione e con priorità per quelli attinenti alla tutela dell'ambiente, alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, alle attività di consulenza e assistenza per il risparmio energetico e per i progetti finalizzati delle Amministrazioni pubbliche.

3. Le disponibilità del Fondo sono utilizzate per i piani ed i progetti di investimento dello Stato, degli altri enti pubblici e delle aziende, approvati dal Consiglio dei Ministri, dal CIPE o dai comitati istituiti nel suo ambito sulla base degli elementi di cui al comma 4, lettera *a)*, ed istruiti in conformità alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, con priorita per quelli immediatamente eseguibili.

4. Sentita la commissione centrale per l'impiego, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti:

a) stabilisce i requisiti dei piani e progetti d'investimento di cui al comma 3 rilevanti per la valutazione dei parametri occupazionali, sotto il

profilo quantitativo e, soprattutto, sotto quello qualitativo, con particolare riguardo all'efficacia formativa ed alla capacità di sviluppare l'innovazione tecnologica;

b) definisce, con riguardo alla materia occupazionale, gli schemi di convenzioni attuative dei piani e progetti d'investimento.

5. Gli schemi di convenzione di cui al comma 4, lettera *b)*, devono prevedere specifiche clausole volte a determinare puntualmente gli obblighi che vengono assunti in materia di occupazione.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti, verifica il grado di rispondenza dei singoli piani e progetti d'intervento agli indirizzi e criteri di cui al comma 4, lettera *a)*.

7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, alla determinazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti, alla cui eventuale assegnazione ai capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati si provvede con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

8. È istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una commissione composta da sei membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro e presieduta dal Ministro o da un sottosegretario di Stato da lui delegato. La commissione ha il compito di concorrere ad individuare gli obiettivi prioritari del Fondo e di esprimere preventivo parere, non vincolante, sulle decisioni che il Ministro assume nella gestione del predetto Fondo. Ogni sei mesi il Ministro riferisce alla commissione sul funzionamento del Fondo e sui risultati occupazionali conseguiti.

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce annualmente alle Camere sul funzionamento del Fondo e sui risultati conseguiti.

10. All'onere di lire 533 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1988 possono esserlo nei due esercizi finanziari successivi.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

1. In attesa della riforma del trattamento di disoccupazione, delle integrazioni salariali, dell'eccedenza di personale, nonchè dei contratti di formazione e lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il solo 1988, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è fissato nella misura del 7,5 per cento della retribuzione.

2. La retribuzione di riferimento per la determinazione della indennità giornaliera di disoccupazione è quella media soggetta a contribuzione, e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e

provinciali di categoria, dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, calcolata in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori di cui ai commi 3 e 4 la retribuzione di riferimento è quella percepita nell'anno 1987 e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria. La percentuale di cui al comma 1 per i lavoratori agricoli a tempo determinato si applica sulla retribuzione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e per i lavoratori italiani rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402, sulla retribuzione convenzionale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria.

3. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è estesa, per il solo anno 1988, anche ai lavoratori di cui all'articolo 40, ottavo e nono comma, del citato decreto-legge. Fermo restando il requisito dell'anzianità assicurativa di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, hanno diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio, nell'anno 1987 abbiano prestato almeno 78 giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria. I predetti lavoratori hanno diritto alla indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

4. Per i lavoratori agricoli che hanno conseguito il diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione e non quello relativo ai trattamenti speciali di disoccupazione, il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel 1987. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici e quelle per le quali è prevista la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono calcolate sulla base della previgente disciplina, ancorchè si tratti di giornate non lavorate nè indennizzate. Per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non trova applicazione l'elevazione del trattamento di cui al comma 1.

5. Per essere ammessi a beneficiare della indennità di disoccupazione i lavoratori di cui al comma 3 devono presentare alle sezioni circoscrizionali per l'impiego domanda, su apposito modulo predisposto dall'INPS, entro il 30 giugno 1988. I lavoratori che non possano far valere il requisito dell'anno di contribuzione di cui al comma 3 devono corredare la domanda con apposita dichiarazione rilasciata dai datori di lavoro attestante il numero delle giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa retribuzione corrisposta. Il datore di lavoro che rifiuti di rilasciare ai lavoratori già occupati alle proprie dipendenze la predetta dichiarazione, ovvero dichiari dati infedeli, è tenuto comunque al pagamento della somma di lire 200.000 a titolo di sanzione amministrativa per ogni lavoratore cui la dichiarazione si riferisce.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 93 miliardi, mediante utilizzazione delle economie di gestione realizzate dalla separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli

operai dell'industria per effetto dell'attuazione dell'articolo 8, e, quanto a lire 207 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7-*bis*.

1. I lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228, anche per i periodi di sosta stagionale, a decorrere da quelli iniziati nel secondo semestre dell'anno 1987. Detti trattamenti spettano per tutte le giornate di sosta fino ad un massimo di 90, detratte quelle eventualmente retribuite dal datore di lavoro svizzero.

2. Per i periodi di sosta iniziati nel secondo semestre del 1987, la domanda di prestazione, redatta su apposito modulo, deve essere presentata alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredata dallo stato di famiglia del lavoratore, dall'attestato del datore di lavoro utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione da cui risultino la durata del rapporto di lavoro, i termini iniziale e finale della sosta stagionale, nonchè il numero delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero. Devono essere altresì prodotti i permessi di lavoro frontaliero relativi agli anni 1987 e 1988. In caso di mancata iscrizione nelle liste di collocamento, i lavoratori interessati devono presentare una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la mancata occupazione durante il periodo di sosta stagionale.

3. Per le domande di prestazione relative ai periodi di sosta stagionale successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 228. In ogni caso l'attestato rilasciato dal datore di lavoro, utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, dovrà contenere l'indicazione dei termini iniziale e finale del periodo di sosta, nonchè il numero delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si fa fronte con le disponibilità della separata contabilità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 228, utilizzando anche le somme accantonate ai sensi dell'articolo 9 della legge stessa.

Articolo 8.

1. Le imprese che si avvalgano degli interventi di integrazione salariale straordinaria sono in ogni caso tenute al versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 12, numero 2), della legge 20 maggio 1975,

n. 164, nella misura del 4,5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 3 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti.

1-*bis*. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contributo addizionale di cui all'articolo 16, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, è dovuto anche dalle imprese esercenti attività commerciale che occupano più di mille dipendenti.

2. Sono abrogati la lettera *a)* del numero 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e i commi quinto e sesto dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464.

2-*bis*. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente: «Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni».

3. L'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento.

4. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.

6. Il datore di lavoro che occupi un lavoratore titolare del trattamento di integrazione salariale, di disoccupazione o di mobilità in violazione delle norme in materia di collocamento, ferma restando ogni altra sanzione prevista, è tenuto a versare alla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria una somma pari al 50 per cento del trattamento previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questi è stato occupato alle sue dipendenze.

7. Le imprese che, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, assumono con contratti di formazione e lavoro, mentre hanno in atto sospensioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono tenute a corrispondere alla Cassa integrazione guadagni, per tutta la durata delle predette sospensioni e per ciascun lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro durante il predetto periodo, e comunque per un numero di essi non superiore a quello dei lavoratori sospesi, un contributo mensile pari al 7 per cento dell'importo massimo del trattamento di integrazione salariale determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427. La presente disposizione trova applicazione per i contratti di formazione e lavoro stipulati in data successiva al 31 marzo 1988.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i relativi periodi che siano

successivi alla predetta data. Le disposizioni in materia di contributo addizionale non trovano applicazione per i trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria nonchè alle società di reimpiego dei lavoratori costituite dalla GEPI ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452. Il comma 1 non trova altresì applicazione per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata, e per quelle di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 9.

1. Fino alla data del 31 dicembre 1989, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei propri servizi centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informatico sull'intero territorio nazionale, può stipulare direttamente contratti e convenzioni per l'acquisizione di impianti e attrezzature, programmi e consulenza progettuale e tecnico-organizzativa, con soggetti pubblici, università, centri di ricerca o soggetti privati di comprovata esperienza nel settore specifico e di documentata idoneità tecnica, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

2. Al fine di fronteggiare urgenti ed indilazionabili esigenze funzionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione e delle loro sezioni circoscrizionali, connesse con l'approntamento dei mezzi strumentali per realizzare il sistema informatico delle procedure di avviamento al lavoro ed in particolare di quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, emanato in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere, in via eccezionale, con contratto di diritto privato di durata non superiore a dodici mesi, duemila unità di personale da adibire a mansioni impiegatizie. All'assunzione delle predette unità si provvede mediante concorsi, su base regionale, per titoli e colloquio su

materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il bando di concorso è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento delle commissioni esaminatrici. In quanto compatibili trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, in materia di snellimento delle procedure concorsuali. I lavoratori sono assunti nel numero di mille unità per lo svolgimento di mansioni attinenti al IV livello funzionale e nel numero di mille unità per lo svolgimento di mansioni attinenti al VI livello funzionale, secondo la ripartizione territoriale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Essi devono avere età compresa tra i 18 e i 35 anni, fatti salvi i casi di elevazione del limite di età previsti dalle norme vigenti ed essere in possesso di diploma di scuola media inferiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del IV livello retributivo-funzionale o del diploma di scuola media superiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del VI livello retributivo-funzionale. Il trattamento economico ad essi spettante è quello previsto rispettivamente per il IV ed il VI livello retributivo di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

3-*bis*. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce al Parlamento, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di dodici mesi previsto per l'effettuazione delle attività alle quali sono destinate le duemila unità di personale da assumere ai sensi del comma 2, sullo stato di attuazione del programma di informatizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonchè sui risultati conseguiti mediante la stipula dei contratti e l'affidamento delle convenzioni di cui al comma 1.

4. Per la piena attuazione della politica attiva dell'impiego, secondo le disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, sulla riforma del mercato del lavoro, nonchè per il recupero dell'evasione contributiva e per lo sviluppo dell'attività di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro, è attivato il Fondo di incentivazione previsto dal combinato disposto dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, in favore del personale dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detto Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dall'anno finanziario 1988. Sul Fondo gravano anche i compensi da corrispondere al personale dirigente e dei ruoli ad esaurimento per le esigenze di cui al presente comma. Le modalità di attribuzione e ripartizione del Fondo sono determinate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto della professionalità e delle particolari condizioni di impiego, di disagio e di rischio del personale.

5. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione del comma 4 e dal decreto del Presidente della Repubblica

8 maggio 1987, n. 266, si osserva l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

6. All'onere di lire 80 miliardi, per l'anno 1988, derivante dall'attuazione di commi 2 e 4, nella rispettiva misura di lire 50 miliardi per il comma 2 e di lire 30 miliardi per il comma 4, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il suddetto importo è versato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1988, ai fini della sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6-*bis*. Le somme non impegnate nel corrente anno possono essere impegnate nell'anno 1989.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

SARTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARTORI. La relazione del collega, senatore Calvi, mi è parsa molto puntuale e precisa e ha rispecchiato l'orientamento emerso in sede di Commissione lavoro, ma anche nelle altre Commissioni alle quali per dovere ho partecipato. Non c'è dubbio che lo strumento del decreto-legge nella fattispecie è stato una scelta voluta da tutte le forze politiche; quindi non c'è da attribuire in questo caso una responsabilità particolare al Governo.

Ma è sul merito, sul contenuto del decreto-legge che ci sono profonde riserve. Lo stesso ordine del giorno presentato dal relatore e fatto proprio dal Governo le mette chiaramente in evidenza. Desidero sottolineare brevissimamente che la complessità del decreto-legge, riguardante una serie di istituti rilevanti per la politica economica e sociale, presenta grandi e gravi contraddizioni al suo interno. Credo tuttavia, pur con tutti i limiti – già richiamati da chi mi ha preceduto – relativi alla mancanza di organicità, che vi siano le condizioni affinchè si proceda (mi auguro per l'ultima volta) a regolare la materia a cui si riferisce questo decreto e ci si avvii ad una nuova politica del lavoro.

La Democrazia cristiana da parte sua voterà a favore di questo provvedimento e lo fa per dovere, per gli accordi presi anche con il Ministro soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti che erano sul tappeto da molti anni. Mi riferisco al riordino della indennità di disoccupazione per i lavoratori precari (braccianti agricoli ed edili, lavoratori del settore dell'alimentazione e del commercio), con cui si cerca di dare una risposta alle esigenze di questi lavoratori. Certo, non si tratta di una risposta

compiuta, nè completa, perchè l'accordo sindacati-Governo del 1986, al quale si riferisce il riordino dell'indennità di disoccupazione, prevedeva che per il primo anno l'indennità fosse pari al 10 per cento della retribuzione (mentre ci siamo attestati al 7,5 per cento), che per l'anno successivo si arrivasse al 15 per cento e per il 1989 al 20 per cento.

Si tratta però di una prima apertura che riteniamo politicamente importante, nella certezza che comunque a partire da quest'anno si faccia una valutazione seria e concreta per dare una più puntuale risposta, a far tempo dall'anno prossimo, in maniera da rispettare le intese che lo stesso Governo aveva raggiunto con il movimento sindacale nel febbraio 1986.

Quindi voteremo a favore, anche se lo facciamo con scarso entusiasmo; infatti questo decreto-legge, che era andato avanti in sede di Commissione lavoro del Senato dopo aver sentito e consultato nel corso di parecchie audizioni le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni degli imprenditori, non risponde assolutamente alla sollecitazione che ci è pervenuta dalle forze sociali interessate. Purtroppo, come al solito, sono state introdotte troppe materie. Quello che mi sorprende è che l'altro ramo del Parlamento si è tenuto il provvedimento al nostro esame per cinquantotto giorni, cosicchè il Senato è costretto a discuterlo negli ultimi due giorni. Siamo di fronte al prendere o lasciare e questo metodo, purtroppo in uso da molto tempo, non credo che giovi per poter legiferare nella maniera migliore.

Come ha detto anche il relatore, siamo di fronte alla necessità di dover dare un assenso anche se siamo del tutto insoddisfatti rispetto al modo in cui sono stati affrontati nel merito i problemi, sia quelli che riguardano l'indennità di disoccupazione che quelli specifici che concernono la cassa integrazione guadagni. Nell'ordine del giorno che il Governo ci pare abbia recepito si dichiara che, nel momento in cui discuteremo nel merito il disegno di legge n. 585 che il ministro Formica ha predisposto, si dovranno recuperare tutte quelle parti che qui sono state coinvolte per tentare di dare una soluzione ed una risposta più organica e più confacente ai bisogni delle categorie interessate.

Purtroppo non siamo nelle condizioni di apportare modifiche al testo in esame, anche se, sulle singole materie, sarebbe opportuno fare parecchi approfondimenti sia per quanto riguarda il piano straordinario dell'occupazione giovanile che gli sgravi contributivi per le aziende del Mezzogiorno, le misure dei contributi sanitari, la diaria di indennità di trasferta al personale di volo. Come al solito a questo decreto-legge, sorto con il preciso obiettivo di dare, sia pure in via parziale, una prima risposta al riordino della indennità di disoccupazione, si aggiunge una serie di questioni fra le quali, guarda caso, anche quella del problema relativo al personale di volo.

Siamo di fronte ad una situazione, che tante volte è stata giustamente lamentata in questa sede, di un coacervo di provvedimenti che non aiutano a risolvere in maniera appropriata ed organica il problema. Ci riserveremo pertanto, in sede di valutazione di merito del citato disegno di legge n. 585, di recuperare quanto qui è stato, secondo noi, o trascurato o trattato in maniera inadeguata se non addirittura iniqua rispetto agli interessi coinvolti, che riguardano certamente il lavoro dipendente, ma anche le imprese.

Vi è un problema di necessaria sintesi da operare; purtroppo invece la questione è stata sottovalutata o gestita in maniera tale da rendere insoddisfacente l'adozione del provvedimento che – ripeto – votiamo per

dovere, per necessità nei riguardi soprattutto delle categorie emarginate del paese. Questa è la mia opinione personale, ma credo di esprimere anche l'orientamento del Gruppo politico al quale appartengo sostenendo che il nostro voto favorevole è teso esclusivamente – come ho già detto – a venire incontro, con due anni e mezzo di ritardo, alle categorie più emarginate del nostro paese, vale a dire ai braccianti agricoli, ai lavoratori alimentaristi, a quelli del commercio e dell'edilizia.

Analogo discorso potrebbe valere anche per il modo con il quale è stato affrontato l'argomento dell'ammodernamento e del potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro. Anche su ciò vi sarebbe molto da dire. Signor Ministro, ho già avuto opportunità di far presente in Commissione che l'attuale struttura del Ministero del lavoro così come è non funziona a nessun livello, nè a livello centrale nè periferico.

Gli uffici di collocamento pubblici non fanno che registrare atti che avvengono liberamente tra i singoli disoccupati e le imprese; svolgono soltanto un'attività di mera registrazione e non assolvono a quella funzione originaria di rapporto tra domanda ed offerta così come era la loro funzione istituzionale. Anche alcuni strumenti di verifica e di controllo – penso all'Ispettorato del lavoro anche se non ho niente contro gli ispettori del lavoro – sono carenti. Gli Ispettorati del lavoro, così come sono presenti oggi nel nostro paese, sono del tutto inadeguati e non possono nella maniera più assoluta far fronte ai problemi che emergono in tutte le unità aziendali e nei vari settori produttivi.

Esiste la necessità di compiere un serio sforzo di riorganizzazione di tutta la partita che riguarda il mercato del lavoro. Anche il problema della cassa integrazione non può essere liquidato solo in alcune battute o in alcuni articoli di questo decreto-legge, senza avere presente come ci sia contestualmente da gestire la mobilità del lavoro.

Esistono, ripeto, alcune carenze che non possono essere ignorate e l'amico senatore Calvi – e ha fatto benissimo – a nome della Commissione lavoro del Senato ha cercato di raccogliere, in un documento che il Governo ha fatto proprio, tali preoccupazioni fondamentali, per le quali chiedo formalmente, in questa sede, non soltanto l'assunzione come raccomandazione di questo ordine del giorno, ma un impegno concreto davanti all'Aula da parte del Governo che nel momento in cui si metterà mano al disegno di legge n. 585, che riguarda le norme in materia di mercato del lavoro, le situazioni – descritte nell'ordine del giorno illustrato dal collega Calvi – siano assunte. È necessaria una disponibilità politica ben definita, non una assunzione generica del problema. Sappiamo tutti, per esperienza concreta, che gli ordini del giorno spesso e volentieri non vengono presi in considerazione, o lasciati nel dimenticatoio mentre è necessario che gli obiettivi e le correzioni indicati siano assunti formalmente e con ferma determinazione politica, proprio in codesta circostanza, nel momento stesso in cui ci accingiamo ad approvare il decreto-legge.

Sono d'accordo con il ministro Formica che ha più volte suggerito e sollecitato il rapido esame del disegno di legge n. 585. Le preoccupazioni dovranno essere assunte in questa sede da parte del responsabile del Ministero del lavoro, per evitare poi di essere – scusate il termine – «cornuti e mazziati». Può accadere che adesso si dica di sì ma poi si finisca per non portare avanti coerentemente le cose che si dicono. Occorrono regole di comportamento coerenti fino in fondo e non bisogna limitarsi semplicemen-

te a generiche dichiarazioni di disponibilità che finirebbero per trovare – almeno nella Commissione lavoro del Senato – la reazione e il non accoglimento da parte delle forze politiche interessate.

Dico questo, signor Ministro, non in funzione di interessi corporativi, ma in funzione di interessi reali che investono milioni di lavoratori, sia per quanto concerne il riordino della disoccupazione, che per quanto riguarda il problema della cassa integrazione. Sono problemi che riguardano anche centinaia di migliaia di imprese che finiscono per essere, con il meccanismo qui adottato, soprattutto in alcune aree del Centro-Nord, penalizzate.

Esiste, quindi, l'esigenza e la necessità di arrivare ad una correzione di tiro che ponga il problema del lavoro in termini diversi.

Con queste mie brevissime dichiarazioni, confermo il voto favorevole della Democrazia cristiana, pur con le riserve che poc'anzi ho cercato di manifestare. (*Applausi dal centro*).

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Onorevole Presidente, onorevoli Ministri, onorevole Sottosegretario, colleghi, devo apprezzare le dichiarazioni del relatore e anche quelle del rappresentante del Governo, perchè si sono sforzati di dare dignità a questo provvedimento, che converte in legge il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, con le argomentazioni che hanno sostenuto. Ma si sono sforzati di dare dignità per nascondere – a mio avviso – il profondo disagio presente anche nella maggioranza per questo modo (che ormai è diventata un'abitudine) di legiferare. Si procede alla decretazione d'urgenza con decreti-legge che non affrontano materie omogenee ma eterogenee, come se si potessero imbarcare nella stessa nave diverse mercanzie. Viene avvertito tale disagio perchè questo modo di legiferare mortifica il Parlamento, lo spoglia della sua capacità di legiferare con cognizione di causa ed in modo organico soprattutto quando si tratta – come è stato sottolineato in questo caso – di avviare processi riformatori in campi importanti e complessi come quello del lavoro.

È giunto il momento di fare una svolta in tale direzione, di abbandonare l'uso della decretazione d'urgenza in relazione a questioni così complesse ed importanti, le cui normative hanno un riverbero immediato sulle condizioni di vita di milioni di lavoratori. È pertanto necessario ponderare, studiare ed affrontare tali materie con tutta quella cognizione di causa che è indispensabile quando vengono affrontati problemi di questo tipo, per legiferare in modo chiaro e comprensibile e per stabilire normative efficaci, in grado di essere applicate sia dalle imprese sia dai lavoratori, per quanto riguarda i loro diritti.

Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame, pur con le apprezzabili modifiche apportate dalla Commissione e dall'Aula della Camera dei deputati – anche con il contributo della mia parte politica – presenta ancora molte contraddizioni e molti limiti, conseguenza di questo modo di procedere e di legiferare. Come abbiamo avuto modo di sottolineare in Commissione questa mattina, il provvedimento ha preso in considerazione questioni che noi abbiamo sostenuto e sollecitato con iniziative e pressioni in quanto rispondevano alle necessità del mondo del lavoro ed in quanto era

necessario dare applicazione ad accordi conclusi tra i sindacati ed il Governo. Tali questioni riguardano l'occupazione, e quindi l'esigenza di dare vita ad una politica più consistente per combattere la tendenza, presente nel nostro paese, all'aumento della disoccupazione, per invertirla e per raggiungere lo stesso livello degli altri paesi industrialmente sviluppati. Pertanto, era opportuno adottare delle misure che fossero efficaci, complete e che perseguissero tali obiettivi.

Questa mattina nell'ambito della Commissione si è anche discusso se la disoccupazione nel nostro paese sia poi così grave. Onorevole Ministro, dagli ultimi dati forniti dall'ufficio di collocamento risultano 3.348.650 iscritti di cui 1.894.113 iscritti alla prima classe in base alla legge n. 56 (mentre gli altri lavoratori hanno già avuto un'occupazione) e qualcuno ha sostenuto che tale cifra è esagerata. Desidero far presente che dagli ultimi dati dell'ISTAT risultano ugualmente 3.000.000 di disoccupati, di cui il 20 per cento nelle aree meridionali. Non si può scherzare con queste cifre perchè questa è la testimonianza che se non si affronta la questione come emergenza e con la serietà dovuta, non si potrà invertire la tendenza in atto. Se è vero che qualcuno degli iscritti non vuole andare a lavorare immediatamente e non cerca un lavoro qualsiasi, questo dipende dalla maturazione di una cultura e di una consapevolezza nuove che sono presenti a livello della nostra società; ciò dipende dal fatto che vi è certamente una crescita della richiesta di occupazione da parte delle donne e che si intravvede nel lavoro un elemento fondamentale per la formazione della vita dell'uomo anche da parte delle nuove generazioni, per cui si vuole un lavoro adeguato alle possibilità e alle capacità professionali dei singoli individui.

Questo è uno dei problemi di fondo che abbiamo sostenuto, così come l'esigenza di modificare il regime di indennità di disoccupazione che era fermo ancora alla anacronistica legge del 1949; del resto la stessa Corte costituzionale ha criticato il fatto che venivano corrisposte ancora 800 lire al giorno e che non vi era stata rivalutazione di questa indennità.

Noi stessi abbiamo rivendicato in più occasioni la necessità di procedere verso la riforma della cassa integrazione per riportarla alle sue finalità di ammortizzatore di governo del non impiego nei periodi di ristrutturazione, di riconversione e di crisi del nostro apparato produttivo ed economico.

Abbiamo sottolineato in più occasioni, anche durante il dibattito sul bilancio del Ministero del lavoro, oltrechè nella verifica quotidiana nel corso dell'indagine svolta presso le Commissioni regionali per l'impiego, l'esigenza e la necessità di rafforzare ed ammodernare il Ministero del lavoro, dalla sede centrale alle strutture periferiche, per metterlo in grado di poter dirigere un processo attivo del mercato del lavoro, in applicazione anche della normativa – sia pure parziale ma importante – della legge n. 56 che il Parlamento ha approvato nel febbraio 1987.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il modo in cui tali questioni vengono affrontate nel decreto, del resto reiterato, con materie sulle quali è stato espresso un voto contrario anche da parte del Senato, è contraddittorio, limitato, per cui anzichè risolverli crea nuovi squilibri e nuove difficoltà che possono sollecitare nuove tensioni sociali.

Esaminiamo subito i problemi. Il modo con cui affrontiamo la questione dell'occupazione (devo dire onorevole Ministro che abbiamo già avuto modo del resto di sottolinearlo) a noi sembra tradizionale. Si stabilisce un Fondo per il rientro dalla disoccupazione anche se è vero che questa volta si fa uno

sforzo per avere progetti finalizzati ad obiettivi importanti di densità di occupazione, di capacità per lo sviluppo dell'innovazione, per settori per così dire strategicamente avanzati. Ma il fatto che si costituisce un altro fondo *a latere* di fondi già esistenti ed operanti, come quelli previsti dalle leggi nn. 113 e 44, porta ad una disarticolazione dell'intervento.

La nostra preoccupazione, onorevole Ministro, è finalizzata a che si realizzino quegli obiettivi che stanno alla base dell'istituzione del fondo, quindi la capacità reale di occupazione stabile e qualificata che possa protrarsi nel tempo, evitando che si operi ancora con una sorta di intervento assistenziale che certo realizza alcuni progetti degli enti pubblici, finiti i quali però non rimane più nulla, per cui si ritorna daccapo agli elevati livelli di disoccupazione senza che siano state utilizzate le risorse reali che sono presenti nelle varie zone del nostro paese. Infatti a nostro avviso ci si muove al di fuori dei grandi progetti che devono costituire la base dell'orientamento di una moderna politica economica.

Non ci convince ad esempio il fatto che il comitato costituito per stabilire i princìpi a cui devono ispirarsi i progetti non esprima parere vincolante, pur essendo formato da rappresentanti delle forze sociali oltrechè da esponenti del Ministero. Tale comitato, inoltre, non sente il bisogno di consultare il parere delle commissioni regionali per l'impiego sulla congruità dei progetti: anche se è vero che tali progetti hanno carattere nazionale, essi sono calati nella realtà territoriale e quindi devono essere rapportati alle risorse e alle potenzialità locali e devono produrre effetti permanenti sul piano dello sviluppo occupazionale e del consolidamento della struttura economica. Se questa è la considerazione che facciamo per il Fondo, altrettanto si può dire per quanto riguarda la cassa integrazione prevista negli articoli 4 e 8 del provvedimento in esame.

Sono stati introdotti elementi che modificano la normativa vigente al di fuori di un contesto di carattere generale che permetta di governare i periodi di inoccupazione a sostegno dei processi di ristrutturazione e di riconversione ed a sostegno di quelle aziende o di quei settori che si trovano in crisi in determinati momenti per varie ragioni, dipendenti dall'andamento sia del mercato interno che da quello internazionale. Quindi ci si pone al di fuori di un ragionamento organico che consideri complessivamente i problemi del ricorso alla cassa integrazione, delle liste di mobilità e della formazione professionale per adeguare il lavoratore alle nuove professionalità richieste dai settori tecnologicamente sviluppati o in evoluzione. Si è al contrario adottato un provvedimento che ha l'unico mero obiettivo del risparmio in un settore in cui, dal 1984 ad oggi, vi è stata la costante tendenza della riduzione del ricorso alla cassa integrazione. Infatti, lo scorso anno abbiamo registrato una riduzione del 17 per cento rispetto all'anno precedente, mentre i primi mesi di quest'anno segnano una riduzione del 20 per cento. Si tratta pertanto di un settore in ripresa, per il quale era necessario adottare misure riformatrici ma reali, atte, ripeto, a ricondurre tale normativa alle finalità per le quali era stata adottata.

A questo proposito, onorevoli colleghi, mi viene in mente l'addizionale posta per i terremoti, da quelli risalenti a decine di anni fa a quelli più recenti. L'addizionale del 4,5 per cento è una vera e propria tassa sull'indennità di cassa integrazione speciale per le aziende che superino i 50 dipendenti, mentre per le aziende con dipendenti inferiori alle 50 unità tale addizionale ammonta al 3 per cento.

La soppressione inoltre del riferimento alle crisi settoriali e locali per cercare di impedire l'uso distorto della cassa integrazione non mi sembra costituisca la soluzione migliore. Non è stabilendo una tassa o rendendo economicamente meno vantaggioso il ricorso alla cassa integrazione, oppure limitandone il ricorso in certi casi, che si possono evitare gli usi strumentali o le distorsioni di questo istituto.

Signor Sottosegretario, nonostante le sue spiegazioni non mi sembra neanche molto chiara la questione relativa alle aziende in stato fallimentare o di amministrazione controllata concorsuale per quanto riguarda l'applicazione dell'addizionale, che mi sembra chiara anche se non direi altrettanto per quanto riguarda il fondo di quiescenza, che prima faceva carico ad un fondo per la mobilità dell'INPS e che ora dovrebbe gravare sul fondo della cassa integrazione.

Anche qui è presente una contraddizione palese: da una parte, infatti, si dice di voler risparmiare e quindi, per avere introiti, si applica l'addizionale, ma dall'altra si fa ricadere su questo fondo una spesa che prima gravava sul fondo per la mobilità. A mio parere, l'aver posto il problema in questi termini determinerà alcuni contraccolpi sul piano occupazionale, perchè le aziende, anzichè fare ricorso nella contrattazione sindacale allo strumento della cassa integrazione, che attenuava la pressione sociale e lasciava respirare momentaneamente le aziende e i lavoratori nei periodi di difficoltà e durante i processi di ristrutturazione, arriveranno direttamente a licenziare i lavoratori. Ciò non può che creare, quindi, tensioni sociali e non può che spingere i lavoratori alla lotta nel momento in cui si troveranno nella condizione di perdere il posto di lavoro; questo lo dobbiamo sapere. Le soluzioni che abbiamo dato sono pasticciate, non chiare, non riformatrici di questo importante istituto, che ci ha aiutato in tutti questi anni.

Un'altra questione è quella del tetto pensionistico per i dirigenti delle aziende industriali, che crea nuove sperequazioni. A tale proposito non abbiamo compreso il motivo per cui si è proceduto a modificare un articolo della legge n. 56, che aveva innovato notevolmente le procedure di avviamento nel pubblico impiego per le categorie sino al quarto livello per superare il ricorso ai concorsi, oltretutto senza neppure averlo sperimentato e senza averlo applicato nel corso di questi mesi, e addirittura a spostare il termine per l'applicazione di questa normativa alla fine dell'anno quando invece la legge n. 56 prevedeva sei mesi.

Infine, per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione, dobbiamo ribadire che è un risultato della nostra iniziativa, della lotta che abbiamo svolto, anche se noi riteniamo che la quota del 7,5 per cento sul salario di riferimento della categoria sia estremamente bassa e sia ancora una misura estremamente precaria. È invece necessario arrivare ad un suo completamento per darle continuità per gli anni futuri e soprattutto per stabilire sin d'ora per gli anni 1989 e 1990 un elevamento di tale quota rispettivamente al 15 e al 20 per cento, in modo da rispondere alle aspettative dei dipendenti del commercio e dell'edilizia, dei precari e degli stagionali in generale, con particolare riferimento a quelli dell'agricoltura, verso i quali abbiamo assunto tutti degli impegni.

Un'ultima parola, signor Presidente, devo dirla con riguardo al potenziamento del Ministero del lavoro, per il quale è stato preso l'impegno ad assumere 2.000 giovani per un anno con contratto di tipo privato. Onorevole Ministro, siamo d'accordo su questa misura se serve per

incentivare l'informatizzazione, per porre ordine nelle liste e per riuscire a dare un minimo di sistemazione e quindi di efficienza alle strutture centrali e periferiche del Ministero del lavoro. Non comprendiamo, però, perchè per una qualifica come la quarta lei, che dovrebbe essere il tutore della legge n. 56 e quindi colui che opera per farla rispettare ed applicare, chieda subito una deroga e quindi faccia ricorso, anzichè alla richiesta sulla base delle liste del collocamento, all'istituzione di concorsi, sia pure diversi da quelli del passato, per titoli e per colloqui a livello regionale. A noi sembrava invece che correttezza volesse, per dimostrare l'impegno dello Stato e del Governo ad operare in questa direzione e per questa scelta, che si seguisse la strada che era stabilita dalla legge.

Per tutte queste ragioni, che hanno poi ripercussioni sul disegno di legge n. 585, che è già all'esame della Commissione lavoro di questo ramo del Parlamento, noi ci auguriamo che esso possa rapidamente essere approvato per compiere una operazione più organica e più complessiva nell'ottica della realizzazione degli obiettivi che ci proponiamo, ovvero combattere la disoccupazione e sostenere quindi l'occupazione.

Per questi motivi, che sono di metodo ma anche di contenuto, esprimiamo voto contrario, augurandoci che sia l'ultima volta che ci troviamo di fronte ad un decreto-legge per queste materie e che sia mantenuto fede all'impegno che ha assunto il presidente del Consiglio De Mita quando ha detto che al ricorso alla decretazione d'urgenza non si sarebbe arrivati se non in particolari situazioni di reale emergenza. Ecco quindi il motivo del nostro voto contrario, che esprimiamo pur sottolineando il valore di alcuni elementi contenuti in questo decreto-legge che sono anche il frutto delle lotte e del movimento dei lavoratori e dei sindacati. *(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 976

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Signor Presidente, a nome della 13ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1988, n. 113, recante modifiche del sistema sanzionatorio per gli scarichi in mare da navi o aeromobili».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Bosco si ritiene accolta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1988, n. 113, recante modifiche del sistema sanzionatorio per gli scarichi in mare da navi o aeromobili» (976) (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1988, n. 113, recante modifiche del sistema sanzionatorio per gli scarichi in mare da navi o aeromobili»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1988, n. 113, recante modifiche del sistema sanzionatorio per gli scarichi in mare da navi o aeromobili», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BOSCO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la legge Merli varata nel 1976 stabilì, all'articolo 11, che, in attesa dell'esecutività della Convenzione di Londra del 1972 e di una più organica disciplina per la tutela del mare Mediterraneo, gli scarichi diretti nel mare di rifiuti di lavorazione industriale dovessero essere soggetti ad autorizzazione da parte del Comitato dei ministri, sentito il Ministero degli affari esteri e le regioni interessate, naturalmente secondo le modalità che venivano stabilite dall'autorizzazione stessa.

Successivamente, nel 1979, l'articolo 14 della legge n. 650 sostituì le predette disposizioni stabilendo che le autorizzazioni medesime dovessero essere emanate in conformità alle Convenzioni internazionali vigenti ratificate sulla base delle direttive del predetto Comitato ed in armonia con quanto stabilito dalla medesima legge Merli. Con quest'ultima legge si risolveva altresì il problema della competenza che era stata messa in dubbio in relazione all'attuazione delle regioni.

Ancora, con la legge n. 305 del 1983, l'Italia aderì alla Convenzione di Città del Messico del 1972. Con la recezione nell'ordinamento interno di tale Convenzione risulta vietato, ai sensi dell'articolo 4, qualsiasi scarico in mare. Peraltro, mentre sussiste un divieto assoluto di sversamento per i rifiuti, considerati nella tabella I allegata alla Convenzione, sono possibili autorizzazioni nel caso che si tratti di materiali non eccessivamente pericolosi; in particolare, si tratta di autorizzazioni da concedere di volta in volta oppure una volta per tutte a seconda della pericolosità dello scarico in questione.

In definitiva, la materia dello scarico in mare o prevede, con l'articolo 4 della Convenzione di Città del Messico, un divieto assoluto per il quale non è prevista alcuna forma di autorizzazione per tutte le materie indicate nell'allegato I, oppure prevede un divieto che può essere eliminato con un'autorizzazione specifica o, infine, un altro divieto che può essere eliminato, per altri materiali di minore, anzi di nessuna, pericolosità, con una autorizzazione generale.

Quanto al sistema sanzionatorio del predetto regime degli scarichi in mare, l'articolo 3 della citata legge n. 305 del 1983 ha aggiunto un articolo (il

24-*bis*) alla legge Merli sanzionando penalmente sia la violazione diretta del divieto assoluto di sversamento previsto dalla convenzioni, che ora abbiamo richiamato, sia gli scarichi di materiale autorizzabile, qualora però non sia stata ottenuta la predetta autorizzazione.

In realtà la legge Merli, così come è oggi, realizzando un sistema unitario attraverso il coordinamento di norme di derivazione internazionale e di norme di diretta provenienza interna, integrate da fonti comunitarie, è venuta a modificare il quadro delle norme penali prima applicabili o comunque applicate per combattere le immissioni nocive. Tale nuovo sistema sanzionatorio introdotto dal legislatore con la previsione di numerose vicende autorizzative, si ricollegga in linea sistematica a un complesso di norme, ove assumevano una funzione preminente i provvedimenti autorizzatori.

Da qui l'ampia discussione, che si è avuta anche in Commissione, dove si è opportunamente tenuto presente il dibattito sviluppatosi in dottrina e in giurisprudenza sul valore della presenza di siffatte autorizzazioni ai fini della repressione penale. Ricordo molto sinteticamente che alcuni hanno sostenuto la tesi che il giudice penale deve controllare la legittimità del provvedimento permissivo e, in caso di riscontro negativo, disapplicarlo per giungere a ritenere sussistente il reato, spostandosi semmai l'indagine sull'elemento psicologico, in quanto il provvedimento stesso può incidere sull'esistenza del dolo o comunque sulla buona fede del destinatario. Altri invece hanno ritenuto l'impossibilità di configurare il reato, in quanto l'esistenza dell'autorizzazione medesima avrebbe costituito un elemento identificatore del fatto reato.

In ordine a questa complessa disputa, particolare incidenza ha avuto anche sui lavori della Commissione la posizione ormai consolidata, assunta dal 1983 dalla Corte di cassazione, secondo cui l'attività edilizia realizzata sulla base di un titolo illegittimo, cioè annullato, non costituisce attività *sine titulo*, perchè l'atto amministrativo vive ed esperisce effetti fino a quando non ne sia disposto l'annullamento. Conseguentemente la Corte di cassazione ritiene sussistere il reato penale quando l'autorizzazione sia nulla e ciò perchè l'atto nullo è assimilabile all'atto inesistente.

Il disegno di legge al nostro esame ha lo scopo di eliminare perplessità interpretative difformi dall'opinione consolidata dalla Corte di cassazione ed è rivolto a perseguire l'obiettivo di rendere non punibile l'attività di scarico in mare da parte di navi e aeromobili se sussiste l'autorizzazione, ancorchè illegittima e cioè annullabile.

L'articolo 1 del presente disegno di legge stabilisce infatti che la sanzione penale si applica a colui che effettua scarichi in mare senza autorizzazione. L'interpretazione del proposto nuovo articolo 24-*bis* non contrasta con la Convenzione internazionale ratificata nel 1983 e quindi non modifica il sistema delle autorizzazioni conseguibili sulla base della Convenzione medesima.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge si dice in proposito che da questa nuova impostazione deriva l'impossibilità per il giudice di disapplicare il provvedimento autorizzatorio ritenuto illegittimo e di ravvisare l'ipotesi di reato per semplice inosservanza, pur in presenza dell'autorizzazione.

Dal dibattito in Commissione sono emerse diverse valutazioni. Alcuni hanno espresso perplessità per un apparente indebolimento della tutela

dell'integrità del mare; altri hanno fatto leva al contrario sull'opportunità di una simile modificazione, essendo necessario evitare, oltre ai dubbi interpretativi, anche che il danno della disapplicazione potesse colpire soltanto il titolare dell'autorizzazione legittimamente richiesta e ottenuta dopo una valutazione di organi tecnici della pubblica amministrazione.

Per quanto rigurda l'articolo 2 del decreto-legge, si tratta di una interpretazione autentica degli ambiti di applicabilità del decreto presidenziale n. 915 del 1982. La formula proposta ha suscitato alcune perplessità. È stato innanzitutto osservato che la portata interpretativa della norma emergeva in modo palese; in secondo luogo si è osservato che con l'articolo in questione si vuole precisare che la normativa del 1982 non costituisce norma speciale, più restrittiva e quindi non abrogata rispetto alla disciplina adottata dall'Italia, recependo la Convenzione di Città del Messico del 1983 ove si fa specificamente salvo il diritto di ciascuno Stato di introdurre normative più restrittive rispetto a quelle stabilite dalla Convenzione stessa. Peraltro è apparso strano il fatto di inserire, senza dichiararlo, una norma di interpretazione autentica in una fonte del 1982 rispetto ad innovazioni introdotte successivamente nel 1983 all'interno della cosiddetta legge Merli. Più correttamente la Commissione ha ritenuto di stabilire che, in via di interpretazione autentica, il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 non si applica agli scarichi in mare da navi o da aeromobili, ancorchè si tratti di rifiuti tossici e nocivi, rimanendo l'intera materia disciplinata dalla legge Merli, così come fin qui modificata ed integrata.

Tale impostazione è stata tradotta in un emendamento che discuteremo successivamente. L'urgenza dell'intervento che ha ispirato l'iniziativa governativa è determinata anche, a nostro avviso, da una situazione di incertezza interpretativa che è opportuno eliminare dando all'autorizzazione il valore che le attribuisce la consolidata opinione della Cassazione, senza con ciò indebolire la tutela del bene oggetto della stessa, cioè il mare.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, signor Presidente, la Commissione, dopo approfondita discussione, ha espresso a maggioranza parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Fabris. Ne ha facoltà.

FABRIS. Signor Presidente, egregi senatori, credo che l'intervento del relatore sia stato esemplarmente illuminante del travaglio che in Commissione si è avuto a proposito del provvedimento al nostro esame. È certo che ciascuno di noi in cuor suo desidera la salvaguardia e la tutela dell'ambiente marino. È altrettanto vero che molti di noi, proprio per conseguire tale obiettivo, cercano la strada migliore perchè esso sia conseguito in certezza di diritto. Ecco quindi un provvedimento che ha avuto il torto di essere etichettato e riferito ad una vicenda riguardante uno stabilimento in Puglia, con tutti i problemi annessi e connessi.

Nella discussione sono stati richiamati i problemi degli scarichi in mare in generale, dell'occupazione nel Mezzogiorno nonchè una serie di problematiche che certamente hanno una loro importanza, ma che sono fuorvianti rispetto al giudizio che dobbiamo dare sul provvedimento. Va anche ricordato che in Italia esistono oggi soltanto tre situazioni in cui lo scarico in mare è stato autorizzato: Manfredonia, Scarlino e Venezia. A fronte

di ciò vi è stato l'impegno del Ministro a non rinnovare le autorizzazioni in atto; quindi un impegno che va verso l'intenzione – condivisa da tutti – di ottenere il risultato della salvaguardia dell'ambiente marino.

Esistono ancora altre situazioni ed altri problemi che sono stati evocati: quelli del controllo delle coste e della salubrità delle acque come quelli relativi alle iniziative delle diverse regioni.

Proprio per far capire come tali problemi siano inquadrati in una complessità di fatti e di iniziative che certamente hanno complicato la comprensione del tema stesso, già in sede di discussione sui presupposti di costituzionalità del decreto ho cercato di spiegare qual'è il nostro giudizio sul reale significato del provvedimento, ovvero quello di dare forza, di richiedere e soprattutto di ottenere una posizione tale per cui sia data certezza a determinati atti amministrativi. Non crediamo che sia possibile mettere sullo stesso piano una ditta che ha ottenuto una autorizzazione ed una ditta che non la ha ottenuta, vanificando il significato dell'atto amministrativo dell'autorizzazione stessa.

Siamo dell'opinione che un provvedimento, qualora sia stato emanato (e certamente emanato non a cuor leggero ma dopo tutte le verifiche tecniche e dopo aver valutato le possibili ripercussioni del provvedimento stesso sull'ambiente), dovrebbe teoricamente mettere colui che ha ottenuto l'autorizzazione in una situazione di certezza e non pensiamo che essa possa essere successivamente vanificata, se non per gravissime ragioni.

Per tali motivi diamo il nostro assenso al provvedimento e esprimiamo la nostra volontà di stabilire un punto fermo in queste situazioni per fornire la possibilità a tutti di avere la certezza del diritto.

Con questo non vogliamo dire che le autorizzazioni debbano essere concesse in ogni caso; siamo del parere che le autorizzazioni possano essere concesse o negate a seconda delle circostanze ma, nel momento in cui sono concesse, dopo le necessarie valutazioni e ricerche, riteniamo che l'utente possa agire in tranquillità di diritto.

Per questi motivi ci dichiariamo favorevoli al provvedimento che, a nostro giudizio, contribuisce a dare certezza ai nostri operatori. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BOSCO, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto già dichiarato in precedenza con la mia relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RUFFOLO, *ministro per l'ambiente*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non ho molto da aggiungere alla lucida relazione del relatore, senatore Bosco, che ha precisato in termini estremamente chiari i punti del problema, i precedenti legislativi e il contesto entro il quale questo decreto si colloca.

Certo, non posso ignorare che questo decreto è, come è stato ricordato, figlio di un lungo travaglio, di un travaglio prodotto dal confliggere di diverse esigenze di tutela: le esigenze certamente fondamentali di tutela e di

salvaguardia dell'ambiente e le esigenze altrettanto prioritarie di salvaguardia della certezza del diritto.

Non posso ignorare che questo decreto rappresenta il risultato di una crisi prodottasi in un determinato caso – il caso dell'Enichem di Manfredonia – e da una diversa interpretazione di due istanze, quella amministrativa e quella giurisdizionale della magistratura, conflitto che ha determinato una situazione particolarmente critica e incerta.

Credo di dover fare un fugace riferimento al caso concreto anche se – e il senatore Fabris ha perfettamente ragione – si tratta di valutare il provvedimento nella sua portata generale e non nella sua specifica direzione. Ma il caso concreto illumina sulle condizioni che si verrebbero a determinare, ove in questa materia non fossero garantite situazioni di certezza del diritto. Come loro sanno, nei riguardi dello stabilimento Enichem di Manfredonia, è stata, in seguito a denunce del pretore di Otranto e in seguito ad iniziative della capitaneria di porto, sospesa l'anno scorso l'autorizzazione e insediata una commissione per accertare, prima di tutto, se vi fossero connessioni tra morie di animali acquatici e scarico dei reflui dello stabilimento e, secondariamente, se vi fosse una difformità tra la scheda di autorizzazione presentata dall'impresa e l'effettivo accertamento dei reflui sulla base di una perizia tecnica. Per quanto riguarda il primo punto, la stessa perizia del pretore ha concluso che non vi era connessione, nè vi sarebbe potuta essere, dato che gli scarichi vengono compiuti a 400 chilometri di distanza dalla costa pugliese. Per quanto riguarda il secondo aspetto, invece, è stata constatata una difformità tra le dichiarazioni contenute nella domanda di autorizzazione dell'impresa e l'effettiva natura dei reflui. In seguito a tale difformità l'autorizzazione è stata sospesa dal Ministro dell'ambiente ed è stata costituita una commissione tecnica che ha lavorato per molti mesi giungendo alla conclusione che, secondo tutte le norme legislative richiamate dal relatore (che si collegano alla cosiddetta legge Merli ed alle convenzioni internazionali successive recepite dal nostro ordinamento), non vi erano nei reflui dell'Enichem sostanze tossiche o nocive o comunque, ai sensi delle convenzioni internazionali, in quantità tale da rendere pericoloso lo scarico dei reflui in alto mare.

Sulla base delle conclusioni della Commissione tecnica, il Ministro dell'ambiente ha dato l'autorizzazione temporanea allo scarico dei reflui in mare dell'Enichem fino al 30 giugno, data irrevocabile. Il Ministro ha dato tale autorizzazione sulla base di alcune condizioni che riguardano la soluzione definitiva dello smaltimento dei rifiuti che deve essere adottata entro trenta mesi e la soluzione provvisoria di stoccaggio a terra nel periodo intermedio. Il pretore di Otranto non ha condiviso le conclusioni della Commissione e la decisione amministrativa per cui ha rifiutato il dissequestro della nave che doveva trasportare i reflui, creando una situazione nella quale il conflitto tra le due istanze diventava insolubile e provocava nella zona un caso di estrema delicatezza.

Certamente questa è stata l'occasione per porre un problema più generale cui il decreto-legge, che è sottoposto al vostro esame per la conversione in legge, intende rispondere. Il problema più generale è se, sulla base di un'autorizzazione, possa essere penalmente sanzionato colui che ha ricevuto tale autorizzazione. Se ciò fosse ammesso saremmo in una condizione di totale assenza di certezza di diritto e dovremmo affrontare, non soltanto in questo caso, una serie di possibili e potenziali conflitti senza che

siano certe e definite le regole che li risolvono. Deve essere chiaro comunque che il decreto-legge non intende togliere alla magistratura la possibilità di operare in questo ambito, essendo aperta la possibilità di impugnare il provvedimento amministrativo nelle sedi proprie.

L'articolo 1 del decreto-legge ristabilisce la condizione di certezza del diritto individuando la fattispecie di reato e la punibilità soltanto in mancanza o in violazione di un'autorizzazione. L'articolo 2 del decreto-legge, come il relatore ha chiarito, fornisce un'interpretazione autentica della normativa, eliminando alcune ambiguità interpretative che si erano determinate.

È stata una decisione certamente travagliata, ma nel raccomandare all'attenzione dei colleghi la conversione di questo decreto aggiungo che il Governo ritiene di aver assolto ad un dovere di chiarezza e di trasparenza delle norme giuridiche cui l'azione amministrativa deve ispirarsi.

Voglio soltanto aggiungere un'informazione di fatto che del resto è stata anticipata dal senatore Fabris. Il problema degli scarichi in mare verrà definitivamente superato entro il 1988; l'autorizzazione all'Enichem scade infatti il 30 giugno ed altre due autorizzazioni scadono entro l'anno, quella degli stabilimenti di porto Marghera e quella degli impianti di Scarlino.

Il Ministro dell'ambiente ha già dichiarato in modo chiaro e preciso di non voler e di non poter concedere alcuna proroga a queste autorizzazioni. Si tratta quindi di un graduale passaggio ad una situazione nella quale l'adeguamento del nostro paese alle convenzioni internazionali sarà il più rigoroso tra i paesi che le hanno sottoscritte. Si tratta di gestire questo breve periodo transitorio con il massimo senso di responsabilità verso tutte le esigenze che convergono in questa delicata questione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1988, n. 113, recante modifiche del sistema sanzionatorio per gli scarichi in mare da navi o aeromobili.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. L'articolo 24-*bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'articolo 3 della legge 2 maggio 1983, n. 305, è sostituito dal seguente:

«Art. 24-*bis*. – Si applica la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico, effettuato in mare da navi o da aeromobili senza autorizzazione,

contiene sostanze o materiali per i quali le convenzioni internazionali sanciscono il divieto di scarico».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, nel capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferme restando, per gli altri casi, le sanzioni previste dai precedenti articoli 22 e 23».

1.1. LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BOSCO, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.1 esso concerne l'esigenza di evitare equivoci interpretativi, cioè che la portata dell'articolo possa essere estesa anche a quanto previsto dagli articoli precedenti, vale a dire gli articoli 22 e 23, che contemplano una situazione diversificata. Pertanto abbiamo voluto chiarire che per questi articoli rimangono ferme le sanzioni già previste.

Esprimo ovviamente parere favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RUFFOLO, *ministro per l'ambiente*. Signor Presidente, il parere sull'emendamento 1.1 è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. All'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è aggiunto in fine il seguente comma:

«La legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, disciplina, anche agli effetti penali, gli scarichi in mare da navi o da aeromobili in conformità alle convenzioni internazionali di cui all'articolo 11 della medesima legge».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, vanno interpretate nel senso che esse non si

applicano agli scarichi in mare da navi o aeromobili, ancorchè si tratti di rifiuti tossici e nocivi, rimanendo l'intera materia disciplinata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni».

2.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BOSCO, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2.1 ritengo di averlo già illustrato ampiamente nella mia relazione. Ovviamente esprimo su di esso parere favorevole,

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RUFFOLO, *ministro per l'ambiente*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

SCARDAONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARDAONI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, dovrei prima di tutto lamentare, come del resto hanno fatto altri colleghi del mio Gruppo, il fatto che siamo ancora una volta qui a discutere di una questione di grande rilevanza e di grande complessità introdotta attraverso un decreto-legge. Devo tra l'altro dire, anche per informazione, che la Commissione ambiente, da quando è stata costituita, non ha fatto altro che discutere la conversione in legge di decreti-legge o dare pareri su decreti presidenziali in attuazione di direttive CEE.

Io mi rendo conto che questo è il risultato di una situazione che vede un grande ritardo nel nostro paese per quanto riguarda una politica ambientale ed abbiamo dato atto al Ministro di avere impresso, in questi ultimi tempi, una spinta, di aver assunto un impegno serio in direzione di una politica che ponga le questioni dell'ambiente al centro dell'azione del Governo e del

Parlamento. Questo comporta anche la conseguenza che per molte questioni rilevanti e complesse non vi sia nè il tempo nè la serenità per poterle affrontare fino in fondo, per poter esprimere giudizi sereni ed approfonditi e per poter deliberare in piena coscienza. A mio avviso questo è uno degli aspetti del decreto-legge che si intende convertire.

Senatore Fabris, il problema di dare certezza del diritto alle imprese, agli operatori economici e alla pubblica amministrazione ci riguarda direttamente. Noi stessi riteniamo che in materia ambientale debba prevalere il governo dell'autorità amministrativa e che non vi debbano essere distorsioni di una funzione attiva in materia di governo dell'autorità giudiziaria. Siamo dell'avviso che debbano anche essere superate certe ambiguità rilevabili in questa materia nelle leggi che si sono susseguite dal 1976 in poi. Nessuno più di noi è sensibile ai problemi che si pongono in relazione ad una rigorosa difesa dell'ambiente per quanto riguarda l'occupazione, l'economia e lo sviluppo nel nostro paese. Come posizione generale ci siamo già espressi sulla non incompatibilità pregiudiziale tra difesa della salute e dell'ambiente e problema dello sviluppo, della difesa dell'occupazione, della crescita complessiva del paese.

Tuttavia, non possiamo non tener conto delle conseguenze di questa vicenda concreta e non possiamo ritenere che una questione complessa e di ordine generale debba essere affrontata e risolta nell'ambito di una vicenda così concreta e complessa, sulla quale vi sono precise responsabilità di carattere storico e che non possono essere annullate. Non pensiamo che con un decreto-legge di carattere generale si possa passare un colpo di spugna su un'intera vicenda che ha fatto e continua a far discutere molto.

Del resto vi sono alcune perplessità che non sono state effettivamente dissolte con il provvedimento in esame. Il Governo stesso ha parlato di travaglio; illustri esponenti della maggioranza, come il senatore Murmura in sede di Commissione affari costituzionali, hanno parlato addirittura di un modo surrettizio di capovolgere un sistema; il senatore Bosco, relatore, nella sua primitiva relazione aveva avanzato pesanti perplessità sulla vicenda; conosciamo la posizione dell'Associazione magistrati; sappiamo che il pretore ha sollevato ricorso presso la Corte costituzionale avverso il provvedimento stesso.

Anche per quanto riguarda il merito, signor Ministro, pur prendendo atto naturalmente delle sue assicurazioni, non posso però non tener conto del fatto che questa mattina abbiamo tutti ricevuto un *dossier* che non intendo avallare, anche se è stato compilato da associazioni che hanno ricevuto da parte sua ampi riconoscimenti in molte occasioni. Esse avanzano tutta una serie di perplessità relative alla legittimità stessa dell'autorizzazione all'Enichem, alla certezza dei tempi di soluzione del problema degli scarichi in mare e tutta una serie di questioni di carattere tecnico, anche molto diffuse e documentate. Ora – ripeto – io non intendo avallare tutto ciò e porto questi come esempi di una situazione sulla quale esistono grosse incertezze e perplessità, cioè di un nodo che non può essere sciolto *sic et simpliciter* attraverso un decreto-legge con due articolini certamente molto succinti nella forma ma molto sostanziosi nel merito. A me sembra, signor Ministro, che in verità questa non era l'occasione, nè il momento, per affrontare una questione come quella di modificare o perlomeno di dare una interpretazione più certa alla materia relativa alla perseguibilità dei reati connessi agli scarichi in mare. Mi chiedo quindi – poichè ci sono alcuni

problemi reali, signor Ministro – se non era possibile trovare delle alternative che al momento risolvessero la questione concreta dell'occupazione – tenendo anche conto che, secondo le sue assicurazioni, i tempi dovrebbero essere brevi – e rinviare, come ho detto anche in Commissione, la soluzione di fondo ad un momento più tranquillo così da avere maggiore possibilità di approfondimento e maggiore partecipazione ad una decisione che è indubbiamente ardua. D'altra parte, in altri casi anche più gravi, e ai quali erano connessi oneri maggiori, si sono assunte decisioni che non hanno avuto il carattere di intaccare una questione di ordine generale.

Ecco perchè, signor Ministro, noi riteniamo di dover dare un voto negativo a questo provvedimento, confermando nello stesso tempo la nostra disponibilità a continuare un confronto ed un dialogo anche su tali questioni al fine di trovare, in un assetto della materia che noi riteniamo debba essere definitivo, una soluzione che abbia quei caratteri a cui abbiamo accennato. E non possiamo non rilevare – vogliamo farlo, signor Ministro, al di là della questione specifica – l'impegno che lei sta ponendo per portare avanti e rinnovare in qualche modo la politica ambientale, anche sulla questione specifica Enichem; anche in questo vi sono elementi di novità che noi consideriamo positivi, ai quali abbiamo contribuito e ha contribuito decisamente anche lei. Purtuttavia, sul fatto specifico, sul decreto-legge, così come è presentato e per le motivazioni che sono state date a suo sostegno, il nostro voto non può che essere contrario. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, devo dire, per la verità, che vivo in un continuo stato di sbalordimento. Mi rendo conto che possano esserci delle persone, anche in questo Parlamento, che considerano che, ad un certo punto, nel processo di produzione, l'inquinamento sia un inevitabile costo del «progresso», e che sostengano che, in definitiva per l'inquinamento non muore quasi nessuno e, a conti fatti, anche la morte di alcuni delfini, conta poco per cui concludono che, nel nome del profitto, è possibile allargare le normative relative all'inquinamento. Ma il mio sbalordimento nasce quando sento grandi dichiarazioni di amore per la natura; anche se solo a parole, mi sembra che la natura in fondo la amino tutti, sia in questa Aula che nei collegi elettorali, che nelle dichiarazioni rese agli organi di stampa. Però in realtà il comportamento, e anche il voto quando si tratta di tollerare e di sopportare dei fatti gravi di inquinamento, è orientato in maniera esattamente contraria a quello che stanno dichiarando. Per restare al discorso dello scarico in mare, da anni tolleriamo lo scarico dei residui di biossido di titanio della fabbrica Tioxide a Scarlino in Toscana. Tra l'altro, il Senato fece un'indagine conoscitiva quando, quindici anni fa, il presidente del Senato Fanfani costituì una Commissione speciale per l'ecologia; anche allora furono tutti d'accordo che bisognava salvare il mare e prendere provvedimenti. Fu chiaramente spiegato ed indicato che era possibile trattare a terra gli scarichi di questa fabbrica di biossido di titanio, che era perfettamente possibile addirittura ricavar quattrini da questo processo di depurazione. Sono passati oramai sedici anni, ma la Tioxide ex-Montedison continua a scaricare i suoi rifiuti nel mare!

Assistiamo poi alla discarica dei fosfogessi di Marghera. Da quanti anni le associazioni ecologiche locali hanno protestato e hanno spiegato, anche in quel caso, che era possibile trattare a terra questi materiali e risolvere i problemi? Eppure, si va avanti tranquillamente con questi scarichi.

La storia dei reflui del caprolattame di Manfredonia è una storia lunghissima. Ne abbiamo discusso a lungo e di questo, in definitiva, stiamo parlando ora, con questo decreto che annulla il blocco della nave inquinante predisposto dal pretore di Otranto alcuni mesi fa. Lo stesso Ministro, con la chiarezza che lo contraddistingue, ha raccontato, in questa sede, ma più dettagliatamente in Commissione, la storia dei decreti di autorizzazione concessi alla Enichem per i suoi scarichi, poi revocati, poi concessi di nuovo. Si tratta di una strana storia per cui un'autorizzazione allo scarico è stata concessa per una certa composizione chimica dei reflui; poi improvvisamente si scopre che la composizione chimica dei reflui effettivi è diversa da quella autorizzata; poi si scopre che improvvisamente i reflui hanno la composizione autorizzata ed allora viene di nuovo concesso lo scarico. Praticamente, con un'autorizzazione a termine – come ha detto anche il Ministro – fino alla fine di giugno viene nuovamente consentito lo scarico nel mare dei reflui dell'Enichem di Manfredonia, vanificando l'intervento del pretore di Otranto. Molti di noi hanno considerato e considerano gli interventi della magistratura come l'unica frontiera per salvare la nostra salute e la qualità dell'ambiente. Il pretore di Otranto, in nome del dovere civile (non stiamo a vedere se sono morti o meno quattro delfini e sette tartarughe) di impedire lo scarico di sostanze nocive nel mare, ha sequestrato la nave. Il decreto-legge dell'11 aprile (anche le date sono significative) di cui viene chiesta la conversione in legge ha – o meglio ha avuto – lo scopo, di legare le mani al pretore e – se così si può dire – di sciogliere i canapi della nave inquinatrice che ha ripreso a scaricare le sostanze inquinanti nel mare.

Il problema del trattamento di questi reflui del caprolattame riguarda un pezzo della lavorazione dell'Enichem e non la lavorazione dell'intero stabilimento; infatti, qui si gioca anche sull'equivoco facendo credere che, se si fermasse lo scarico nel mare, si fermerebbe anche l'intero stabilimento. Non è vero, perchè invece si fermerebbe una parte della lavorazione dello stabilimento Enichem di Manfredonia!

Il problema del trattamento a terra o dell'inertizzazione di questi scarichi, cioè in poche parole il problema di evitare che questi scarichi vadano a finire nel mare, è tecnicamente risolvibile. Esistono i mezzi per inertizzare questi prodotti chimici e l'Enichem lo sa bene, ma ha trovato – come sempre è avvenuto – più comodo continuare tranquillamente a scaricare nel mare perchè costa di meno – e su questo non c'è dubbio! – piuttosto che fare il trattamento a terra, piuttosto che stoccare questi reflui a terra nello stesso stabilimento oppure in altri.

Insomma, ratificare un decreto che autorizza la prosecuzione dell'inquinamento del mare, è – a parere del mio Gruppo – inaccettabile. Perciò il Gruppo della Sinistra indipendente esprime voto contrario a questo disegno di legge che, nel nome della certezza del diritto, assicura in realtà una certezza di inquinamento, una licenza – ripeto – di inquinare. Il nostro Gruppo si è espresso sempre contro il ricorso alla risoluzione per decreto dei problemi reali, quindi ancor di più dei problemi ambientali e si esprime

contro questo decreto di inquinamento che costituisce un'offesa per l'ambiente.

Il Ministro più volte ci ha detto di aver preso l'impegno di vietare le autorizzazioni per la discarica in mare. Quindi, al di là dei delfini e delle tartarughe che muoiono, al di là dell'elenco di sostanze scaricabili o meno, è inaccettabile continuare a scaricare in questo mare, in questa conca che è il Mare Mediterraneo, a scaricare sostanze che turbano equilibri delicati tanto più che sono scaricate in punti limitati, in zone ristrette del mare, e in grandissime quantità.

Resta il problema, più volte sollevato, del pericolo per i posti di lavoro. L'Enichem chiaramente ha usato una vecchia tecnica, che i contestatori ecologici – di cui faccio parte – chiamano del ricatto occupazionale; se non lo si lascia continuare a lavorare e inquinare, quell'ente minaccia di licenziare e gettare sul lastrico decine o addirittura centinaia di lavoratori. In realtà, il lavoro si crea e si assicura – come si è detto e ripetuto – attraverso la difesa dell'ambiente, attraverso l'introduzione di tecnologie per evitare l'inquinamento del mare. Più volte abbiamo anche accettato l'idea di pagare noi, come collettività, i costi della riconversione dei processi inquinanti o del cambiamento dei cicli produttivi o del cambiamento delle merci. Ma non si assicura lavoro, non si rende un servizio neanche ai lavoratori accettando e ingoiando sempre questa prepotenza degli inquinatori qui e altrove.

Inoltre, si tratta di un decreto-legge inutile. Stiamo infatti modificando delle norme per sanare una situazione che il Ministro, nel corso di un mese e mezzo (siamo alla metà di maggio e si è parlato della fine di giugno) nel caso particolare dell'Enichem e di pochi altri mesi negli altri casi, ha detto di sanare vietando questi scarichi. Mi chiedo se valeva la pena di compiere un atto, di cui non abbiamo motivo, come Senato, di essere orgogliosi; non avremmo potuto piuttosto, come Parlamento, fare un gesto di coraggio, rivendicare il nostro dovere di salvare l'ambiente e trovare un sistema transitorio perché i lavoratori non perdano il posto di lavoro?

Questa, a mio parere, sarebbe stata la strada corretta ed è ancora percorribile. La Sinistra indipendente voterà contro questo disegno di legge e vorrei sommessamente raccomandare agli altri membri di questo Senato un piccolo atto di coraggio, almeno da parte di coloro che dichiarano di essere amici della natura, per testimoniare veramente da che parte stanno.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signor Ministro dell'ambiente, colleghi senatori, quando questa mattina la Commissione ambiente completava l'esame di questo decreto-legge – e mi pare, se non ho avuto informazioni sbagliate, che vi siano stati nove voti favorevoli ed otto contrari; la Commissione ambiente si è cioè spaccata verticalmente sull'approvazione di questo decreto-legge – purtroppo non ho potuto essere presente perchè ero impegnato in Aula nel dibattito sulle riforme istituzionali e quindi mi rammarico ancora una volta per la coincidenza fra i lavori delle Commissioni e solenni sedute d'Aula, ancorchè semideserte. Proprio in quel

momento stavo concludendo il mio intervento ricordando l'esigenza della tutela di diritti nuovi rispetto a quelli già sanciti nella Carta costituzionale; citavo in particolare il diritto all'ambiente, la nuova concezione del diritto alla salute ed anche del diritto al lavoro.

Qui siamo di fronte al conflitto fra questi tipi di diritti, fra esigenze diverse ed assistiamo alla prevalenza di un'esigenza sull'altra. Anche in questo caso, cioè, a soccombere, sia pure mi auguro per un tempo ancora molto breve, sono purtroppo i diritti all'ambiente e dell'ambiente. A me sembra significativo che ciò avvenga in qualche modo spaccando pesantemente le forze politiche che su altri temi, magari solo verbalmente come ricordava poco fa il collega Nebbia, dichiarano invece di essere convergenti e si spingono tutte ad affermare che su tali temi e su tali esigenze sono sensibili.

Del resto ho ascoltato con attenzione la relazione del collega Bosco; anch'egli ha dovuto compiere un grande lavoro di spiegazione, motivazione ed elaborazione che forse non sarebbe stato necessario se questo tipo di decretazione d'urgenza fosse stato chiaro, trasparente, leggibile, motivabile e plausibile. Del resto, già in sede di dibattito prima in Commissione ambiente, poi per il parere in Commissione affari costituzionali, infine qui in Aula per il parere di costituzionalità, vi è stata una tormentata riflessione ad alta voce tanto del ministro Ruffolo quanto del ministro Vassalli. Ascoltai con molta attenzione i due Ministri che – devo riconoscerlo – non fecero una difesa meramente di ufficio, ma problematica e sofferta di questo decreto-legge. Riuscii a capire quale tipo di itinerario li aveva condotti a tale decisione, ma non sono riuscito allora ed ancora oggi non riesco a condividere questa scelta. Quello che mi lascia maggiormente perplesso, collega Bosco e collega Fabris, è che, in nome della certezza del diritto (e non sarò certo io in questo Parlamento a negare tale sacrosanta esigenza), si intervenga con la decretazione d'urgenza, con riflessi anche di carattere penale, all'interno di un procedimento penale aperto. Questo è – lo si giri da qualunque parte, pure ascoltando col massimo di rispetto, di interesse e di attenzione ciò che il Governo afferma nell'attuale circostanza e pur capendo il tormentato *iter* che ha portato a tale scelta – un punto rispetto al quale nessuno riuscirà a convincermi, nè credo a convincere alcuna altra persona, che si possano utilizzare, in rapporto ad un procedimento penale aperto, non gli strumenti di ricorso giurisdizionale previsti dalla nostra Carta costituzionale e dal nostro ordinamento giudiziario, ma la decretazione di urgenza.

Non credo di poter essere sospettato di particolare simpatia aprioristica per i magistrati; anzi, nel dibattito che si è svolto in quest'Aula sulla responsabilità civile dei magistrati, personalmente ho assunto posizioni anche molto critiche rispetto ai ruoli di supplenza e ad atteggiamenti di protagonismo di taluni magistrati. Quindi non voglio difendere *a priori* un magistrato o l'altro in questa materia, però non vi è dubbio che, quando leggo il documento della Associazione nazionale magistrati del 17 aprile – quindi di pochi giorni fa – in riferimento a questo decreto-legge, non posso che ritenere fondata la preoccupazione che il comitato centrale di tale associazione all'unanimità esprime. È obiettivamente fondata e temo che ci saranno conseguenze sotto il profilo costituzionale se c'è stato – come ha ricordato qualche collega – un ricorso alla Corte costituzionale.

Vorrei leggervi questo documento: «L'Associazione nazionale magistrati esprime profonda preoccupazione per questa violazione delle più elementari

regole di correttezza istituzionale e costituzionale, non solo in tema di uguaglianza di diritto alla salute, di rispetto delle Convenzioni internazionali e di bilanciamento fra interesse economico e sicurezza sociale, ma anche e soprattutto in tema di rapporti con la magistratura, in quanto emerge con evidenza – ed è tanto evidente che è scritto nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione – l'intendimento di sottrarre alla magistratura il controllo sulla applicazione delle leggi per affidarlo invece al potere esecutivo, cui viene riservata la possibilità di autorizzare singole industrie a violare la normativa sull'inquinamento idrico».

Mi pare che questa vicenda di conflitto istituzionale rappresenti l'aspetto più grave, pur essendo molto grave tutto ciò che Giorgio Nebbia ha ricordato molto bene – e non ho bisogno di riprenderlo – in materia di tutela specifica delle acque. Dico più grave perchè desidero dare fiducia – e mi auguro di non essere smentito, signor Ministro – alle dichiarazioni rese da lei poco fa in quest'Aula che comunque con la fine di quest'anno (il 30 giugno per quanto riguarda l'Enichem) si chiuderà con qualunque tipo di scarico a mare. Sono dichiarazioni da lei già rese in Commissione e pubblicamente e con molta forza in Aula poco fa e, da questo punto di vista, siamo all'interno di un arco temporale, grave comunque, ma abbastanza ristretto, tale da superare definitivamente l'attuale fase di emergenza. Resta codesto *vulnus* istituzionale che ritengo difficilmente si riuscirà a spiegare e motivare, superando le critiche dei magistrati, stavolta motivate. Questo al di là del dissenso che può essere legittimo sull'operato del singolo magistrato; ma esistono strumenti istituzionali per poter intervenire, eventualmente non si condivida l'operato del singolo magistrato.

Lei, signor Ministro, sa – anche perchè lo ha citato poco fa il collega Scardaoni – che da parte del Gruppo verde della Camera e delle associazioni nazionali Italia nostra, WWF e Lega ambiente è stato diffuso a tutti i parlamentari interessati, sia del Senato che della Camera, un ampio *dossier* su questa vicenda. Non voglio richiamarlo testualmente in Aula; anche qui non voglio santificare nulla, non faccio mitologia di nessuno, meno che meno della forza politica cui appartengo. Credo che sia uno strumento di informazione, discutibile e criticabile come tutti gli altri, con cui le forze politiche sono chiamate a confrontarsi; e, proprio perchè si tratta di un *dossier* pubblicato in questi giorni, credo che il Ministro dovrà confrontarsi con quanto è documentato in esso. Come qualunque lavoro di documentazione è criticabile ma è esposto alla luce del sole e alla verifica di tutti i colleghi nel dibattito che si svolgerà – penso – dopo la pausa elettorale, alla Camera dei deputati.

Per questi motivi non richiamo quanto è affermato in quel testo, fra l'altro con una citazione esplicita della fonte giuridica che è quella del pretore Gianfranco Amendola. Ma per motivi di carattere giuridico-istituzionale che ho esposto e per motivi di carattere ambientale, che ho richiamato dal collega Nebbia che mi ha preceduto, non posso che esprimere un fermo voto contrario, anche a nome dei colleghi Gianfranco Spadaccia, Franco Corleone e Lorenzo Strik Lievers, alla conversione in legge di questo decreto-legge.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del mio Gruppo parlamentare, debbo ringraziare innanzitutto il ministro Ruffolo per la sua presenza costante in Commissione, per gli elementi di conoscenza che ci ha fornito e per le sue risposte puntuali ai diversi quesiti sollevati. Debbo esprimere analogo ringraziamento al senatore Bosco che ha compiuto un pregevole lavoro con la sua relazione e per il contributo di conoscenza dato al Gruppo federalista europeo ecologista, a Italia Nostra, al WWF e alla Lega ambiente. Questi elementi a nostra disposizione dimostrano l'importanza e la delicatezza dell'argomento e l'interesse che viene manifestato da più parti su questa problematica.

A proposito del documento che ci è stato consegnato, mi permetto di dire al ministro Ruffolo che alcune considerazioni meritavano e meritano una risposta e quanto meno dei chiarimenti da parte sua.

La materia al nostro esame è molto interessante; come ha detto il ministro Ruffolo, è una questione tormentata perchè da una parte vi sono alcuni importanti interessi che vanno considerati, quelli del mondo dell'industria e dei lavoratori, dall'altra abbiamo la problematica della tutela dell'ambiente e della salute, anch'essa altrettanto importante. Negli ultimi tempi si discute sulla prevalenza da dare di volta in volta ad una questione piuttosto che all'altra (ed è accaduto non soltanto per questo decreto-legge).

Ritengo che oggi, nel 1988, a differenza che in passato, anche in base all'opinione della maggior parte dei cittadini (che si sono espressi mediante il *referendum*), vadano comunque e sempre salvaguardati la salute e l'ambiente, anche quando non sono conciliabili con gli interessi dei lavoratori e del mondo imprenditoriale. In quest'ultima circostanza, se deve essere sacrificato qualcosa, non bisogna in nessun caso arrivare a sacrificare (oggi e soprattutto un domani) la nostra valvola di sicurezza per il futuro e per le prossime generazioni: l'ambiente e la natura.

Di fronte a questi problemi, di fronte a queste scelte, non sempre le risposte sono univoche. Infatti, quando si è affrontato il problema di Montalto di Castro, forse perchè una certa forza politica di maggioranza aveva preso una determinata posizione, si è deciso di assumersi delle responsabilità e dei rilevanti oneri per tutelare comunque l'ambiente, in attesa di altre scelte, e per garantire il posto di lavoro. La stessa posizione doveva essere assunta per la questione dell'Enichem di Manfredonia. Il senatore Nebbia ha ricordato che non si trattava di chiudere la fabbrica e di mettere sul lastrico 700 lavoratori, ma che il discorso era più limitato. Comunque, anche se si fosse trattato di 700 lavoratori, per due mesi e mezzo

si sarebbe potuto garantire comunque il posto di lavoro, il salario e, senza intralciare il lavoro del magistrato, affrontare il problema, come era necessario fare, in tempi diversi e meno sospetti per dare certezza e chiarezza alle normative di cui ci stiamo occupando. Invece è accaduto che *in articulo mortis,* come alcuni hanno rilevato in precedenti interventi, o addirittura in «zona Cesarini», come altri hanno detto, il Governo Goria abbia emanato questo decreto legge n. 113 mentre, come altri hanno ricordato (da ultimo il collega Boato), la magistratura si stava occupando della questione. Questo decreto, certo, tratta questioni di tipo generale, ma trae origine dalla vicenda Enichem, della quale, ripeto, si stava occupando la magistratura. È stato quindi un interferire con l'attività del magistrato e questo è un aspetto molto negativo che ci auguriamo rimanga un fatto isolato e non sia seguito da altri esempi analoghi perchè allora veramente questa nostra Repubblica assisterebbe a ben altri fatti ed avvenimenti.

Questo decreto n. 113, dopo la sua nascita, ha avuto subito contro numerose categorie; vi sono state numerose prese di posizione, come hanno ricordato i colleghi Scardaoni ed altri, come quella dell'Associazione nazionale magistrati, che ha parlato di violazione delle più elementari regole di correttezza istituzionale e costituzionale. Ci sono state prese di posizione – ed era ovvio che ciò avvenisse – di associazioni ambientalistiche e di alcune forze politiche. Sulla vicenda Enichem è intervenuto anche un ordine del giorno della Consulta del mare del 21 aprile 1988, recentissimo, che ha posto l'accento sulla problematica dell'istruttoria rivendicando la competenza dell'autorità marittima, in questo caso, sulla idoneità della nave che bisognerebbe verificare; infatti è vero che bisogna preoccuparsi di sapere dove vengono scaricati questi reflui, ma bisogna preoccuparsi anche di sapere se chi effettua questi trasporti è in regola con la legge.

La Consulta del mare si è inoltre preoccupata di possibili disparità di trattamento tra l'Enichem, ad esempio, e un'altra società, la Stoppani, per la quale la Consulta del mare, allora interpellata, aveva espresso parere negativo. Pertanto – possiamo constatare – questa certezza non vi è sempre, ma solo in alcuni casi.

Abbiamo parlato di un decreto-legge che interferisce in un processo penale in corso; diciamo che è un provvedimento generale – altri lo hanno ricordato – che interviene invece per sanare dei casi particolari, come il caso dell'Enichem. Per questo ente tali trattamenti non erano, secondo noi, giustificati; non abbiamo un comportamento responsabile. Già prima dell'Enichem un'altra impresa, nel 1980, addirittura aveva assunto l'onere di provvedere entro due anni, quindi entro il 1982, ad assicurare il trattamento a terra. Inoltre l'Enichem, lo abbiamo constatato – e lo ha detto lo stesso Ministro anche oggi –, non si è neanche preso la responsabilità di dichiarare con esattezza quali erano le sostanze contenute nel refluo e nessuno ha preteso che questo avvenisse. Si è andati avanti in una situazione che ha allarmato i cittadini e dobbiamo ringraziare le associazioni che sono intervenute, che hanno denunciato i guasti che si stavano arrecando, che hanno denunciato la violazione della legge da parte dell'Enichem; dobbiamo ringraziare il pretore di Otranto e ci chiediamo perchè invece altri, che avevano responsabilità in Ministeri, regioni, eccetera, non si sono preoccupati di fare altrettanto in modo tempestivo.

Se è vero che bisogna dare le autorizzazioni, è anche vero che, nel momento in cui vengono lanciati determinati segnali di allarme, bisogna

intervenire per le verifiche perchè così va assicurata la difesa della salute e dell'ambiente, non solo preoccupandosi di dare le autorizzazioni, magari in regola con la legge, almeno dal punto di vista formale. No, successivamente vanno fatte le verifiche, i controlli e quanto altro è necessario.

Per questi motivi, signor Presidente, non riteniamo di poter esprimere il voto favorevole sul disegno di legge in esame. Già il collega Pontone, intervenendo nei giorni scorsi sui presupposti di costituzionalità e di urgenza, aveva espresso, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano, il voto negativo. Nel merito, aggiungo che, per le considerazioni dianzi esposte e per altre che ancora si potrebbero fare, il nostro voto è decisamente contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1988, n. 113, recante modifiche del sistema sanzionatorio per gli scarichi in mare da navi o aeromobili».

È approvato.

Onorevoli colleghi, in attesa della conclusione della riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,35, è ripresa alle ore 19,10*).

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – le seguenti modifiche al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 31 maggio al 3 giugno 1988:

Nella giornata di martedì 31 maggio 1988 il Senato non terrà seduta.

Mercoledì	1° giugno	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	– Deliberazione sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge riguardante il Commissario di Napoli *(Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 12 giugno 1988)* – Disegno di legge n. 576 – Disciplina delle offerte pubbliche di azioni per il mercato mobiliare
Giovedì	2 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	– *Doc.* VIII, nn. 4 e 3 – Bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1988 e Rendiconto delle spese del Senato per l'anno finanziario 1986. – Ratifiche di accordi internazionali
Venerdì (se necessaria)	3 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	– Disegno di legge n. 986 – Conversione in legge del decreto-legge concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza *(Presentato al Senato - scade il 22 giugno 1988)*

Il Parlamento in seduta comune è convocato per giovedì 2 giugno, alle ore 10, per l'elezione di due componenti il Consiglio superiore della magistratura.

In proposito, il Presidente Spadolini ha rivolto un appello ai Presidenti dei Gruppi parlamentari affinchè siano accelerate le intese necessarie a consentire al Parlamento in seduta comune di procedere all'elezione dei due componenti il Consiglio superiore della magistratura.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sarà convocata per mercoledì 1° giugno alle ore 18,30 per l'esame del calendario dei lavori delle prossime settimane.

Entro la prima quindicina di giugno l'Assemblea terrà poi un dibattito di politica estera sulle prospettive della distensione internazionale, anche alla luce dei risultati dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione esteri sull'accordo USA-URSS relativo agli euromissili.

Nello stesso periodo di tempo l'Assemblea discuterà la relazione presentata dalla Commissione industria in materia di internazionalizzazione delle imprese e concentrazioni industriali.

Essendo state approvate all'unanimità, le suddette modifiche hanno carattere definitivo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DELL'OSSO, *segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 20 maggio 1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 20 maggio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanza.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 19,15*).

DOTT PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 116

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

PIZZOL, PIERRI, MARNIGA, ZANELLA, FOGU e ACONE – «Aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto» (1039);

MERAVIGLIA, ZANELLA, VISCA e PIERRI – «Nuove norme per la visita medica militare dei portatori di handicap» (1040);

BOZZELLO VEROLE, GEROSA, SCEVAROLLI, FASSINO, GALLO, RUFFINO e PIERRI. – «Tutela della ceramica artistica» (1041);

BOZZELLO VEROLE, AGNELLI Arduino, SCEVAROLLI, PIERRI, DUJANY, LOTTI, GIUSTINELLI, VISCA, MARNIGA, SANTALCO, GALLO, VOLPONI, BOATO, NATALI, GEROSA, MARIOTTI, FASSINO e MARGHERITI. – «Modifiche ed integrazione dell'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla tutela del diritto d'autore» (1042).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

PECCHIOLI ed altri. – «Fiscalizzazione dei contributi sanitari, abrogazione dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e introduzione di una imposta regionale sul valore aggiunto destinato al consumo interno» (815), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 10ª, della 11ª e della 12ª Commissione.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 7 maggio 1988, ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Dujany, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 341, ultimo comma, del codice penale e agli articoli 341, comma primo e ultimo periodo, e 81, primo e secondo comma, del codice penale, nonchè per il reato di cui all'articolo 651 del codice penale (*Doc.* IV, n. 34).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con lettera in data 16 maggio 1988, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, concernente: «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno», ha trasmesso la relazione sullo stato di attuazione, al 30 aprile 1988, della legge medesima.

Detta relazione sarà trasmessa – d'intesa col Presidente della Camera dei deputati – alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 18 maggio 1988, ha trasmesso la relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, per il 1987.

Ai sensi della legge 30 marzo 1965, n. 330, e dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, il predetto documento (*Doc.* XIII, n. 1-*quater*) è allegato alla relazione previsionale e programmatica per il 1988 (*Doc.* XIII, n. 1) e sarà inviato alle Commissioni permanenti 5ª e 7ª.

Mozioni

PECCHIOLI, BUFALINI, PIERALLI, BOFFA, GIACCHÈ, BOLDRINI, SALVATO, CANNATA, MESORACA. – Il Senato,

preso atto che in sede NATO è stata esaminata in diverse occasioni la possibilità di trasferire in Italia lo squadrone di caccia bombardieri americani F16, dopo la decisione del Governo spagnolo contraria al loro mantenimento nella base di Torrejon presso Madrid;

considerato che il Ministro della difesa si è dichiarato a più riprese favorevole all'ipotesi di trasferimento degli F16 in una base aerea italiana senza che il Parlamento fosse stato chiamato a pronunciarsi in materia;

avendo avuto notizia di contatti intercorsi tra i Governi americano e portoghese per il mantenimento degli aerei in un aeroporto della penisola iberica, contatti il cui esito è stato sommariamente giudicato negativo;

ritenuto che, alla vigilia di un ampio negoziato col Patto di Varsavia sugli armamenti in Europa, non vadano assunte decisioni tali da turbare la prospettiva di tale negoziato, e che anche al problema dello squadrone di F16 già di stanza a Torrejon vada data una soluzione in termini di riduzione bilanciata degli armamenti e non di avvicinamento al territorio dei paesi del Patto di Varsavia;

considerato altresì che sia i responsabili sovietici, sia quelli statunitensi non escludono la possibilità di includere i sitemi d'arma a doppia capacità, convenzionale e nucleare, quali appunto sono gli aerei F16, nel negoziato per la riduzione degli armamenti che prenderà il via a conclusione dell'attuale sessione in corso a Vienna della Conferenza europea per la cooperazione e la sicurezza;

considerato inoltre che lo squadrone degli F16 non lascerà la Spagna prima del 1991,

impegna il Governo:

1) a non assumere nell'immediato alcun impegno circa il possibile trasferimento degli F16 già di stanza a Torrejon in una base aerea italiana;

2) a sviluppare contatti sia in sede NATO che con i paesi del Patto di Varsavia allo scopo di negoziare e concordare intese comprendenti anche il suddetto squadrone di F16.

(1-00033)

Interpellanze

AZZARETTI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso che con decreto ministeriale del 21 dicembre 1987, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1988, sono state determinate le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura ed individuati i relativi ambiti territoriali nella regione Lombardia;

accertato che l'ufficio provinciale del lavoro di Pavia, con encomiabile solerzia, ha provveduto a concordare ed ottenere dalle amministrazioni comunali interessate gli spazi necessari per allestire i relativi uffici;

considerato che gli ambiti individuati nell'Oltrepo pavese, nonostante le legittime lagnanze del comune di Broni, sono stati giudicati positivamente anche dalle forze politiche e sociali, perchè corrispondenti ai bisogni di un ambito territoriale compromesso da un diffuso dissesto idrogeologico, che nel 1978 aveva indotto la regione Lombardia a promulgare una «legge speciale» per il riassetto territoriale e lo sviluppo socio-economico dell'Oltrepo pavese;

appreso con stupore che la commissione regionale della Lombardia per l'impiego ed il collocamento, unilateralmente ed all'insaputa degli amministratori pubblici, delle forze politiche, economiche e sociali locali, ha chiesto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di sopprimere le sezioni circoscrizionali appena istituite in base al decreto ministeriale 21 dicembre 1987, nei comuni di Varzi e Casteggio, in Oltrepo, e di Landriano nel Pavese;

considerato che, in particolare, per quanto concerne le circoscrizioni di Varzi e Casteggio, le stesse si collocano nella prospettiva del «piano di sviluppo socio-economico» previsto dalla legge regionale n. 59 del 1978 e successive modificazioni;

tenuto conto che per realizzare lo sviluppo di un ambito territoriale svantaggiato come l'Oltrepo pavese, risultano fondamentali i servizi, di cui le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento rappresentano pilastri essenziali, sia per organizzare, che per favorire ed agevolare l'occupazione,

l'interpellante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per soddisfare i reali bisogni dell'Oltrepo pavese e per evitare che si consolidi nella opinione pubblica la convinzione che, a livello istituzionale, la confusione regna sovrana, come dimostrerebbe la assunzione di contrastanti decisioni.

(2-00154)

Interrogazioni

ZITO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del bilancio e della programmazione economica e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Premesso:

che il CIPE, nella seduta dell'11 maggio 1988, ha proceduto al riparto dei fondi del FIO e che, su una disponibilità totale di lire 6.000 miliardi, alla Calabria sono stati destinati 82 miliardi e 263 milioni, mentre 348 miliardi e 848 milioni sono andati all'Abruzzo, 398 miliardi e 482 milioni alla Basilicata, 278 miliardi e 65 milioni alla Sicilia, 241 miliardi e 805 milioni alla Puglia, 714 miliardi e 280 milioni alla Campania, 69 miliardi e 513 milioni al Molise, 213 miliardi e 344 milioni alla Sardegna;

che dalla ripartizione è stata esclusa completamente la provincia di Reggio Calabria,

l'interrogante chiede di sapere:

in base a quale logica aberrante il CIPE ha attribuito una somma così esigua alla regione più disastrata d'Italia e in particolare perchè sono stati esclusi dal finanziamento i progetti relativi al disinquinamento dell'area dello Stretto, al consolidamento della rupe di Gerace a al secondo lotto del porto di Roccella Jonica;

se risponda a verità che, per quanto riguarda questo ultimo progetto, esso è stato dichiarato non proponibile dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in quanto non economicamente redditivo, e come tale giudizio si accordi col fatto che il FIO ha finanziato nel 1985 con 18 miliardi il primo lotto, dichiarandolo ovviamente redditivo;

se tutti i progetti finanziati siano immediatamente eseguibili e cantierabili e, in particolare, se risponde a verità che il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici aveva dichiarato non ammissibile il progetto per l'utilizzazione ad uso irriguo del complesso Trionto-Laurenzana, ciò malgrado finanziato dal FIO;

se il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno non ritengano che occorre procedere ad un riequilibrio della situazione determinata dalla delibera CIPE, nell'immediato, attraverso il finanziamento a carico della legge dell'intervento straordinario dei progetti localizzati in provincia di Reggio Calabria, e, in occasione della ripartizione del prossimo FIO, attraverso una maggiorazione della quota che tocca alla Calabria sulla base della sua popolazione, della sua estensione e delle sue necessità.

(3-00379)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - L'interrogante chiede di conoscere:

se corrisponda a verità che il CIPE ha recentemente deliberato la distribuzione dei fondi FIO a favore delle Regioni e che, nella ripartizione di un importo di oltre 6.000 miliardi di lire, alla regione Calabria, la più

degradata di Italia, sia stata assegnata la scandalosa somma di 56 miliardi, pari a circa l'1 per cento dell'intero fondo ripartito;

come si possa giustificare che ancora una volta sia stata violata la legge che riserva alle regioni meridionali il 40 per cento dell'intervento pubblico;

quali siano le giustificazioni politiche che hanno indotto il Governo, tramite il CIPE, a dirottare ad integrazione dei fondi del FIO, ripartiti con la citata delibera, circa 2.000 miliardi di lire della legge n. 64 del 1986 che erano destinati esclusivamente alle regioni meridionali per l'intervento straordinario;

se non ritengano che il CIPE, pur tentando di recuperare l'esclusione della Calabria con l'integrazione di 250 miliardi di lire della legge n. 64, ha comunque riservato a quella Regione un trattamento umiliante e offensivo per le popolazioni calabresi e di intollerabile iniquità;

se non considerino assurda e mortificante l'esclusione della provincia di Reggio Calabria dagli interventi previsti dalla deliberazione del CIPE, una provincia che vive in drammatiche condizioni economiche sociali e democratiche;

se, di fronte alle indignazioni e alle proteste ampiamente manifestate dalla giunta regionale e da forze politiche e sociali, non ritengano indispensabile bloccare la deliberazione per consentirne il riesame al fine di rispettare i princìpi innovatori della legge n. 64 del 1986 e cancellare la grave discriminazione e le ingiustizie arrecate alla regione Calabria e alla provincia di Reggio Calabria.

(3-00380)

MACIS, PINNA, BISSO, - *Al Ministro della marina mercantile* . - Per sapere:

quali siano le determinazioni del Ministro interrogato in ordine alla proposta della società Saremar di dotarsi di un mezzo di trasporto veloce per i pendolari e di un nuovo traghetto capace di trasportare ottanta macchine per corsa nella linea da Carloforte all'Isola;

quali interventi urgenti intenda assumere per sopperire temporaneamente alle gravi carenze dei collegamenti marittimi tra le due isole e, in particolare, se non ritenga di dover autorizzare con decorrenza immediata l'assunzione del quinto equipaggio e l'immissione straordinaria di un traghetto da aggiungersi ai tre in servizio per far fronte al prevedibile aumento della domanda di trasporto nella stagione estiva e per la coincidenza con le celebrazioni per il 250° anno della fondazione della città di Carloforte cui il Governo ha dichiarato di voler contribuire con spirito di solidarietà.

(3-00381)

MACIS, BERLINGUER, FIORI, PINNA. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere quale iniziativa intenda assumere per l'utilizzazione, con le necessarie garanzie di tutela ambientale, da parte dell'Enel del carbone estratto dalla Carbo Sulcis e quali provvedimenti abbia in animo di adottare per evitare la sospensione dell'attività estrattiva minacciata dalla Carbo Sulcis e il pericolo di autocombustione del minerale accumulato nei piazzali.

(3-00382)

VESENTINI, NEBBIA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che il prefetto di Pisa emana provvedimenti di espulsione con foglio di via obbligatorio nei confronti di cittadini stranieri sulla base della seguente formula: «considerata l'urgenza di provvedere, in quanto lo straniero sarebbe costretto a vivere, durante la sua permanenza in Italia, di espedienti, non avendo nè mezzi, nè lavoro, nè persone che lo assistano» gli interroganti chiedono di conoscere il giudizio del Ministro in indirizzo in merito alla procedura adottata, che si presta a soprusi ed arbitri.

(3-00383)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GRADARI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la SAFI, industria di Cornuda (Treviso), *leader* in Italia nella costruzione di ponteggi autosollevanti, ha inviato in data 17 ottobre 1984 la richiesta documentazione tesa ad ottenere, in base all'articolo 3 della normativa, l'estensione della autorizzazione;

che l'estensione in altri paesi europei non comporta alcuna formalità burocratica e vale anche per le vendite nell'America Latina e nell'Est europeo;

che dopo alcuni anni di attesa e di solleciti, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha chiesto con lettera del 15 ottobre 1987 che venissero apportati lievi ritocchi alle pratiche, e che la SAFI in data 21 dicembre 1987 ha provveduto all'invio della richiesta documentazione;

che in data 1° febbraio 1988 il Ministero ha avanzato ulteriore richiesta di documenti e disegni e alcuni giorni dopo è stato eseguito a Roma un sequestro di materiale dell'impresa;

che la SAFI si trova nella obiettiva impossibilità di mantenere e di estendere la propria attività, e che il perdurare di siffatta situazione ha indotto il titolare dell'azienda a ventilare l'ipotesi di una chiusura, con il licenziamento di 37 dipendenti,

l'interrogante chiede di sapere:

quali motivi giustifichino l'esasperante lentezza nel rilascio delle richieste autorizzazioni;

se il Ministro in indirizzo sia consapevole delle gravi conseguenze che potrebbero derivare dalla chiusura della SAFI, eventualità che finirebbe per ripercuotersi negativamente anche su altre aziende del settore.

(4-01628)

GUZZETTI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che su ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione grava una imposta di fabbricazione di lire 900, introdotta dal decreto-legge 4 gennaio 1983, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 1983, n. 52;

che detta imposta di fabbricazione incide notevolmente sul costo finale del prodotto (l'attuale imposta di lire 900 è pari a circa il 200 per cento del costo unitario di produzione mediamente di lire 450-500 circa) che viene messo sul mercato gravato di tale onere;

che tale onere rende il prodotto italiano in netta posizione di inferiorità rispetto ad analoghi prodotti concorrenti che circolano liberamente sul territorio nazionale;

che gli apparecchi di accensione non riutilizzabili costituiscono oggetto di un florido settore del contrabbando dall'estero in Italia, e vengono posti sul mercato ad un prezzo di gran lunga inferiore e insostenibile per un fabbricante italiano, comportando una grave crisi nel settore della fabbricazione di questi apparecchi;

che il gettito dell'imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione non riutilizzabili dovrebbe essere di modica entità, in considerazione anche del notevole contrabbando che viene segnalato,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda intervenire affinchè la situazione sopra descritta possa essere risolta il più rapidamente possibile.

(4-01629)

LONGO. – *Ai Ministri dei trasporti e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che, in tutte le industrie che operano nel settore della riparazione e costruzione del materiale rotabile, la decisione dell'ente Ferrovie dello Stato di ridurre del 50 per cento le commesse esterne di riparazione ferroviaria sta producendo gravi situazioni di precarietà (ricorso alla cassa integrazione guadagni, previsione di riduzioni occupazionali, eccetera);

che la decisione dell'ente Ferrovie dello Stato viene motivata con la riduzione, effettuata dalla legge finanziaria per il 1988, di 2.000 miliardi di finanziamenti alle spese ordinarie delle Ferrovie dello Stato, spese in cui rientrano le commesse esterne di riparazione e manutenzione del materiale ferroviario;

che questa scelta dell'ente Ferrovie dello Stato viene a sovvertire radicalmente orientamenti precedentemente assunti, rivolti a far gradualmente rientrare nelle strutture aziendali tutte le commesse esterne di riparazione, ma con un piano pluriennale di riduzione del 20 per cento l'anno (e non del 50 per cento) che più realisticamente consentiva processi di riorganizzazione delle aziende del settore, per quei comparti interessati alle riparazioni;

che la riduzione del 50 per cento determina nelle aziende difficoltà asssai più radicali, perchè in molti casi l'ammontare delle riparazioni si riduce al di sotto di una soglia minima, in corrispondenza della quale assumere le commesse ferroviarie di riparazione può diventare antieconomico;

che, per di più, non si profila una situazione adeguata di rilancio di commesse di nuove costruzioni, rilancio capace di indicare nel tempo una valida alternativa al lavoro di riparazione e che, inoltre, a causa di questi tagli, centinaia di carri e di carrozze rischiano di restare inutilizzati;

che nel Veneto, dove il settore industriale del materiale rotabile occupa quasi 3.000 unità, si manifestano acute preoccupazioni, di cui già il Ministro dei trasporti ha avuto conoscenza, per quanto sommaria, in una sua recente visita a Padova;

che la spesa per commesse esterne di riparazione, ove effettuata, sarebbe per le Ferrovie dello Stato di circa 90 miliardi, quindi relativamente modesta, ma tale, se non effettuata, da causare oneri assai pesanti, se non altro per l'inevitabile ricorso alla cassa integrazione guadagni;

che, in vista del 1992 e dell'attuazione del mercato unico europeo, appare del tutto assurda una riduzione indiscriminata di commesse, che non tenga conto del livello tecnologico delle industrie e che non divenga fattore per sollecitare processi di specializzazione, riorganizzazione e potenziamento tecnologico delle aziende, in vista dell'obiettivo di una loro maggiore competitività sul mercato europeo e internazionale,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri interrogati non ritengano urgente, attraverso l'assunzione di un impegno governativo inteso a ripristinare almeno in parte i finanziamenti ridotti al bilancio ordinario delle Ferrovie dello Stato, intraprendere iniziative verso l'ente in oggetto affinchè sia al più presto rimosso il taglio del 50 per cento alle commesse esterne di riparazione;

se il Governo intenda impegnarsi a promuovere, con l'ente Ferrovie dello Stato e con le industrie del settore, una conferenza nazionale sul materiale rotabile che punti ad un processo di modernizzazione industriale, ad un abbassamento dei costi e a livelli più alti di competitività, prevedendo contemporaneamente un impegno pubblico rivolto a garantire alle imprese e ai lavoratori maggiore sicurezza di prospettive produttive e occupazionali, insieme alla disponibilità a favorire razionalizzazioni che portino il settore alla pari con le altre industrie europee di materiale rotabile.

(4-01630)

MARGHERITI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che l'istituto tecnico agrario di Siena, unico in Toscana e uno dei pochi in Italia centrale ad avere la specializzazione in enologia, posto come è in una regione a grande vocazione enologica e agroalimentare di elevate qualità, tipicità e pregio, necessita di ulteriore potenziamento e qualificazione al fine di poter formare i tecnici oggi necessari ad un moderno sviluppo dell'agricoltura;

che in proposito, ormai da anni, gli enti locali senesi hanno richiesto al Ministero specializzazioni, per la scuola secondaria superiore, in agraria e forestazione in relazione alle esigenze poste dalle realtà olivicola, vitivinicola e serricola;

che l'amministrazione provinciale di Siena, d'intesa con la direzione dell'istituto agrario, ha previsto uno stanziamento, già a partire dall'esercizio 1988, di due miliardi, per realizzare una nuova cantina con annesso laboratorio enologico;

che di fronte a queste esigenze e prospettive di sviluppo risulta incomprensibile, errata e dannosa sotto ogni aspetto, la decisione assunta dal Ministero della pubblica istruzione, direzione istruzione tecnica, con nota n. 629 del 6 aprile 1988, di chiusura del convitto annesso all'istituto agrario;

che anzichè la chiusura del convitto, che colpisce anzitutto gli studenti fuori sede ed i pendolari, si possono e si devono ammodernare le strutture ricettive e convittuali al fine di incrementare le iscrizioni e le frequenze,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro non intenda riconsiderare il problema al fine di revocare il provvedimento, per stabilire invece i necessari contatti con gli enti locali senesi e la regione Toscana, al fine di programmare insieme il possibile e

necessario incremento delle iscrizioni, collegato ai programmi di sviluppo e qualificazione delle produzioni agricole regionali ed il relativo adeguamento degli insegnamenti e delle strutture didattiche e ricettive;

se il Ministro non ritenga di poter estendere il godimento dei servizi convittuali o semiconvittuali anche a studenti di altre scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore come previsto dal disegno di legge già approvato nella seduta del 20 gennaio 1988 dalla 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica e ora all'ordine del giorno della 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

(4-01631)

NEBBIA. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente.* – Premesso:

che, in provincia di Brindisi, la zona costiera fra Torre Canne di Fasano e parte del litorale di Ostuni è caratterizzata in maniera diffusa da pregevoli evidenze naturalistiche, idrogeologiche, culturali e paesaggistiche;

che numerose sorgenti salmastre retrodunari definiscono tipici ambienti umidi costieri;

che cordoni dunari recenti, antiche dune fossili, linee di costa e solchi di erosione (lame) attraversano e segnano interamente la zona;

che l'area in questione fa parte di un grande ecosistema costiero che, verso Brindisi, prosegue con la zona umida di Torre Guaceto, e oltre Brindisi, comprende le «Saline», le «sorgenti Idume» e i «laghi Alimini» in provincia di Lecce;

che insediamenti turistici e industriali e costruzioni singole, in larga parte abusive, hanno già abbondantemente interrotto la continuità naturale fisica e geologica dell'ecosistema e ne hanno alterato e compromesso, in alcuni tratti in modo irreversibile, oltre che la morfologia anche i delicati equilibri già richiamati;

che prelievi di acque sotterranee, versamenti di liquami civili non depurati, in particolare nella zona di Torre Canne e Fiume Grande, e lo smembramento di dune recenti e fossili concorrono in maniera pesante a definire forme di grave inquinamento dell'area e delle stesse sorgenti utilizzate negli stabilimenti termali a scopo curativo;

che l'importanza naturalistica complessiva è apparsa in modo documentato nel corso di un'iniziativa della Federazione provinciale del Partito comunista italiano di Brindisi, attraverso la relazione scientifica del professor Oronzo Santoro sul tema «Aree costiere e zone umide: emergenza per un patrimonio da salvare», riportata nel volume «Ambiente, territorio, sviluppo», Schena Editore, Fasano, 1988 (pagine 181-194),

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente della grave situazione di rischio igienico, sanitario, idrogeologico e naturalistico che minaccia la zona costiera di Torre Canne di Fasano e quali iniziative intendano prendere per avviare interventi urgenti di recupero e risanamento igienico-sanitario della zona;

quali siano i motivi per cui il tratto di costa brindisina tra Fiume Grande (Torre Canne) e Fiume Morello (Ostuni), pur presentando caratteri unici di pregio naturalistico e di ambiente umido, non è compreso tra le zone umide protette dalla convenzione internazionale di Ramsar e le iniziative che

si intende assumere affinchè l'area sia correttamente individuata e inserita tra le zone umide protette, sottoposta a tutti i relativi vincoli e quindi sottratta alle pressioni speculative che insistono pesantemente sulla zona.

(4-01632)

POLLICE. – *Al Ministro delle partecipazioni statali.* – Per sapere se risponda a verità che l'AGIP spa sostiene attivamente il regime razzista sudafricano con partecipazioni azionarie dirette (attraverso l'AGIP carbone) nell'attività estrattiva di carbone nel Sudafrica e se ciò non configuri, essendo l'ENI un'azienda pubblica, una situazione per cui il Governo italiano risulta essere attivo sostenitore del regime razzista e fascista sudafricano.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se non si intenda fare chiarezza sui rapporti tra ENI e i paesi del Terzo mondo, al fine di affermare il principio della cooperazione internazionale invece dell'attuale rapporto basato sullo sfruttamento imperialista.

(4-01633)

PETRARA, LOPS, CARDINALE. – *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che in una recente conferenza stampa il presidente dell'Ente autonomo acquedotto pugliese ha ribadito che la Puglia avrà anche quest'anno gravi problemi di erogazione idrica, nonostante siano state appaltate l'anno scorso opere per oltre 600 miliardi di lire e predisposti progetti per la realizzazione degli schemi idrici derivati dai fiumi Ofanto e Fortore con una previsione di spesa di 1.160 miliardi di lire, se non saranno erogati tempestivamente i finanziamenti richiesti per il completamento delle opere;

che la situazione potrà precipitare, considerati i notevoli ritardi con cui si sta procedendo alla approvazione da parte del CIPE del secondo piano annuale di attuazione dell'intervento straordinario, per il quale sono stati presentati progetti per un importo di 560 miliardi di lire;

che le cause del ritardo nell'approvazione del secondo piano annuale sono principalmente da ricercarsi nella lentezza con cui il Governo sta procedendo alla costituzione delle strutture del dipartimento e del nucleo di valutazione e nel fatto che il comitato delle regioni meridionali non ha ancora fissato i criteri e gli obiettivi che dovranno presiedere all'approvazione del secondo piano annuale;

che, se non si approva in tempi rapidi il secondo piano, diventa illusorio predisporre il terzo piano entro i nuovi termini fissati del 30 settembre 1988, con rischio grave di dover constatare il fallimento dell'intero intervento straordinario nel Mezzogiorno,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le iniziative che si intende adottare ai seguenti fini:

a) porre il dipartimento per il Mezzogiorno al più presto in grado di adempiere ai compiti assegnatigli dalla legge n. 64 del 1986;

b) definire amministrativamente con più rigore le procedure per l'aggiornamento del programma triennale e la formulazione del piano annuale di attuazione;

c) indurre le regioni inadempienti ad accelerare le procedure di revisione e di approvazione del programma, dopo un'attenta verifica di coerenza delle proposte avanzate alle azioni organiche indicate dal CIPE;

d) considerare gli investimenti previsti dall'Ente autonomo acquedotto pugliese come interventi prioritari tra quelli elencati nell'azione organica n. 4.

(4-01634)

BATTELLO, MAFFIOLETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che taluni uffici ministeriali (si fa riferimento, nel concreto, alla richiesta di una circolare del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché alla richiesta di un parere del Consiglio di Stato al Ministero di grazia e giustizia) negano il diritto dei parlamentari a conoscere atti pubblici, pur necessari all'esercizio del loro mandato, quantomeno sotto il profilo del potere ispettivo;

che non solo la dottrina ma soprattutto la concreta attività di elaborazione di organi governativi e parlamentari (si fa riferimento ai lavori della Commissione «Nigro», nonché alla Comissione bicamerale «Bozzi», hanno dato rilievo all'esigenza di istituzionalizzare il diritto all'accesso, al di là della sua funzione di mero strumento di partecipazione al procedimento amministrativo, agli atti pubblici;

che, per quanto attiene all'esercizio del mandato dei consiglieri comunali e provinciali, nonché dei componenti delle USL e delle comunità montane, il Parlamento ha approvato una specifica norma (articolo 24 della legge 27 dicembre 1985, n. 816) che statuisce il diritto dei suddetti amministratori «di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del mandato»;

che anche all'esigenza di tale maggior conoscibilità degli atti del Governo e della pubblica amministrazione è ispirata la legge di riforma della *Gazzetta Ufficiale* (legge 11 dicembre 1984, n. 839), e ciò al di là di una pur necessaria razionalizzazione della normativa previgente,

gli interroganti chiedono di sapere se, condiviso il principio che i parlamentari debbono godere del diritto di informazione nei confronti dell'Esecutivo, al fine di poter compiutamente esercitare il loro mandato sia sotto il profilo legislativo che sotto il profilo ispettivo, non si ritenga necessario adoperarsi perchè siano rimossi i suddetti comportamenti ostativi, quand'anche sorretti da specifici divieti.

(4-01635)

POLLICE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere se corrisponda a verità:

che il carcere di Augusta (Siracusa) versa in una grave situazione;

che si pratica con frequenza l'isolamento più duro, in celle senza letto;

che per i detenuti non è possibile fare la spesa allo spaccio interno e, di conseguenza, cucinare da sè alcuni pasti.

L'interrogante chiede infine di sapere se tutto ciò non sia in contrasto con le norme vigenti.

(4-01636)

GIACCHÈ, BERLINGUER, TORNATI, PETRARA, SCARDAONI, ANDREINI. – *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*

e ai Ministri della marina mercantile e dell'ambiente. – Considerate le preoccupazioni suscitate dalla nave siriana «Zanoobia» che staziona di fronte al porto di Marina di Carrara con un carico di oltre 2.000 tonnellate di residui industriali ad alta tossicità, senza che alcuna decisione sia stata assunta sulla destinazione dei fusti che navigano, pare da un anno, senza che nessun porto sia stato finora disposto ad accoglierli;

considerato altresì che già si è determinata a bordo una situazione sanitaria insostenibile, essendo stata parte dell'equipaggio colpita dalle esalazioni dei prodotti, mentre un vivo allarme si è diffuso fra le popolazioni della zona, del litorale apuano e della riviera spezzina e ligure, per il timore di disastri generabili da eventuali condizioni di maltempo per la persistenza della nave nella zona, sia essa in mare aperto che eventualmente ridossata, come ipotizzato, in specchi acquei relativi a zone di grande rilievo turistico ed ambientale,

gli interroganti chiedono di conoscere:

i motivi per i quali non sia stata ancora regolamentata, con apposito decreto attuativo della legge n. 441 del 1987, la materia dei trasporti transnazionali dei rifiuti tossici;

quali tipi di rifiuti esattamente siano contenuti nelle stive della «Zanoobia» e quali tipologie di rischio essi presentino per la salute dei cittadini e dell'ambiente;

quali decisioni si intenda assumere con l'urgenza del caso per determinare la definitiva destinazione e lo smaltimento dei rifiuti in oggetto, allontanando definitivamente i timori ed i rischi per l'ambiente, per le popolazioni e per l'equipaggio della nave.

(4-01637)

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS. – *Al Ministro di grazia e giustiza.* – Premesso:

che per il giorno 21 maggio 1988 è fissato l'inizio del procedimento penale contro il maresciallo del SISMI Damiano Balestra, incriminato e rinviato a giudizio nell'ambito dell'istruttoria della magistratura romana sul sequestro e presunto omicidio dei giornalisti italiani Graziella De Palo e Italo Toni, avvenuti nel settembre 1980 a Beirut nel Libano, sull'attività di copertura dei responsabili, e di «depistaggio» delle indagini, messa in atto dal SISMI, in modo da ostacolare la stessa attività istituzionale dell'ambasciata italiana a Beirut;

che nel procedimento erano originariamente imputati anche il generale Giuseppe Santovito e il colonnello Stefano Giovannone, nel frattempo entrambi deceduti, oltre ad un esponente dell'OLP, prosciolto in istruttoria per insufficienza di prove;

che nel procedimento, che a suo tempo ha avuto larga eco sulla stampa e sugli altri mezzi di informazione, considerata la gravità della scomparsa dei due giornalisti italiani, mai più ritrovati, e della criminale attività che sarebbe stata messa in atto dal SISMI per coprire i responsabili e per impedire l'accertamento della verità, sono parti lese i familiari di Graziella De Palo e di Italo Toni;

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza che il dibattito era stato originariamente fissato, e in tal senso erano state regolarmente citate le parti in causa, nell'aula B di piazzale Clodio a Roma;

se il Ministro sia a conoscenza che successivamente il presidente della III corte d'assise di Roma ha disposto che, invece, il processo sia celebrato nell'aula B del complesso di via Casale di S. Basilio 168;

se il Ministro non ritenga tale trasferimento della sede processuale del tutto immotivato, al punto da suscitare l'esplicito sospetto che l'unico reale motivo consista nel sottrarre il processo all'attenzione degli organi di informazione giudiziaria che, com'è noto, svolgono normalmente la loro attività nella sede di piazzale Clodio;

se il Ministro non ritenga opportuno e doveroso disporre accertamenti in via amministrativa su tale disposizione del presidente della III corte d'assise e, qualora tale sospetto fosse fondato e accertato, assumere conseguentemente i provvedimenti di competenza.

(4-01638)

BOATO, STRIK LIEVERS, SPADACCIA, CORLEONE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e del turismo e dello spettacolo.* – Premesso:

che con deliberazione n. 884 del 27 luglio 1987 il consiglio comunale di Bari ha approvato il progetto esecutivo per la costruzione del nuovo stadio comunale in previsione dei campionati mondiali di calcio del 1990;

che la zona in cui è prevista la costruzione dello stadio è di notevole interesse storico-artistico, poichè comprende una serie di insediamenti rupestri e di ipogei, il cui valore è stato recentemente riconosciuto dal Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale ha emanato i seguenti decreti di vincolo: il 10 giugno 1987 per l'insediamento rupestre «Torre Bella» e «Cappella di S. Maria Loreto», il 28 agosto per l'ipogeo «Quadrivio», il 18 novembre 1987 per l'ipogeo «Ebraico», il 14 dicembre 1987 per l'ipogeo «Villa Starita» e «Agrumeto»;

che la richiesta di sospensione dei lavori, inoltrata al TAR dalle associazioni ambientaliste è stata respinta dal TAR stesso in data 16 dicembre 1987 sulla base della dichiarata volontà del comune di stralciare dal progetto di costruzione le zone assoggettate a vincolo;

che nonostante ciò, il comune di Bari ha disatteso la legge del 1° giugno 1939, n. 1089, ignorando i vincoli del Ministero per i beni culturali e ambientali, senza interessare, come per legge dovrebbe, le sovrintendenze preposte;

che, in seguito alla prosecuzione dei lavori, l'ipogeo «Ebraico» è parzialmente crollato, portando alla luce tombe la cui ricchezza storica non è dato conoscere, stante la mancanza di controlli;

che lo stesso comune di Bari è consapevole del patrimonio storico ed artistico della zona in questione, giacchè l'assessorato alla cultura dello stesso comune ha curato e pubblicato un'opera sulla sua rilevanza storico-artistica,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri interrogati sul comportamento adottato dal comune di Bari e da quanti hanno la responsabilità della salvaguardia dei beni culturali citati in premessa, e, in particolare, chiedono di sapere se non ritengano i Ministri di dover essi stessi intervenire al fine di impedire la distruzione di un patrimonio storico ed artistico di inestimabile valore.

(4-01639)

BONORA, LOTTI, SCEVAROLLI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la direzione della ditta Buton ha spedito le lettere di licenziamento ai 66 dipendenti dello stabilimento di Ponti sul Mincio (Mantova);

che, a seguito di numerosi incontri tra le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, i sindaci dei comuni di Ponti sul Mincio e Monzambano, i quali erano interessati alla vicenda dello stabilimento della Buton, i parlamentari mantovani e i consiglieri regionali, erano state individuate possibili iniziative per giungere a una soluzione della crisi dello stabilimento, tra cui il ricorso alla cassa integrazione;

che comunque la ditta ha ribadito, in due incontri avvenuti a Bologna il 14 aprile e il 6 maggio 1988, la decisione, in precedenza annunciata, di chiudere l'impianto di Ponti sul Mincio, con conseguente licenziamento per la manodopera,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga opportuno sentire la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali interessate, per verificare la possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali idonei a fugare la preoccupazione che oggi sovrasta le maestranze dello stabilimento di Ponti sul Mincio;

se non si intenda vagliare ogni possibilità di riconversione della struttura produttiva dello stabilimento, utilizzando le professionalità in atto, per un rilancio dell'azienda sul mercato interno ed internazionale.

(4-01640)

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che nella sera del 20 gennaio 1976 a Padova, verso le ore 18.00, in una villetta di via Faggin n. 27 veniva uccisa la studentessa universitaria Margherita Magello, di 22 anni. Le indagini stabilirono che l'omicidio era stato compiuto con un'arma da taglio e punta (coltello o pugnale) che era stato vibrato 60 volte nel corpo nudo della vittima. Gli accertamenti stabilirono altresì che l'aggressione con il coltello si era iniziata e si era conclusa in uno stanzino guardaroba, molto piccolo (m. 1,50×0,80), e che la vittima si era difesa disperatamente, riuscendo anche ad afferrare la lama del coltello (che le squarciò il palmo e i polpastrelli della mano destra) prima di cadere a terra e soccombere sotto i colpi dello sconosciuto aggressore. Del terribile delitto venne accusato un giovane studente liceale di 19 anni, Massimo Carlotto, che la sera stessa si era presentato ai carabinieri come teste per riferire che, passando per via Faggin, aveva sentito grida di aiuto provenire dalla palazzina n. 27. Il ragazzo era rimasto sorpreso e anche preoccupato, dato che nello stesso stabile, al secondo piano, abitava la famiglia della sorella. Ripetendosi le grida di aiuto, era entrato in giardino e poi in casa attraverso la porta semiaperta, aveva cercato nei locali a piano terra che avevano la luce accesa, e poi era salito all'ammezzato (dove pure le luci erano accese) e aveva trovato il corpo di una donna nuda, coperto di ferite e di sangue, steso a terra nello sgabuzzino. Impietrito dalla sorpresa aveva abbozzato un tentativo di soccorso, chinandosi verso la donna: poi, preso dal panico, era fuggito precipitosamente, dimentico di chiamare aiuto. Cercata inutilmente la propria fidanzata, aveva raccontato il fatto a due suoi amici; con uno di essi si era poi recato da

un avvocato per avere consiglio, prendendo infine la decisione di presentarsi dai carabinieri per riferire quanto aveva visto. I carabinieri dopo aver riscontrato che gli abiti di Massimo Carlotto presentavano alcune tracce (sia pure piccole e in minima quantità) che sembravano di sangue, che anche i guanti apparivano macchiati e recavano inoltre alcuni tagli (specie il guanto destro) che potevano essere stati prodotti da un coltello, lo sospettarono di essere il colpevole. Massimo Carlotto fu trattenuto, fermato e messo a disposizione del magistrato. Seguì l'istruttoria (sommaria e formale) e il rinvio a giudizio. Massimo Carlotto fu assolto per insufficienza di prove dalla Corte di assise di Padova con sentenza del 5 maggio 1978. La Corte di assise di appello di Venezia rovesciò il verdetto e, con sentenza 19 dicembre 1979, lo condannò alla pena di 18 anni di reclusione. La Corte di cassazione, infine, respinse il ricorso presentato dall'imputato con sentenza 19 novembre 1982. Massimo Carlotto si è sempre dichiarato innocente ed essendo convinto che il giudizio di condanna sia errato, che poggi su gravissime lacune istruttorie, su travisamenti di fatto e su contraddizioni logiche, ha dato incarico ai propri difensori di chiedere alla Corte di appello di Venezia, a norma dell'articolo 557 del codice di procedura penale alcuni accertamenti preliminari all'istanza di revisione (artt. 553 e 554, n. 3 del codice di procedura penale). Gli esiti sono stati sorprendenti, e alcuni di essi costituiscono la causa della presente interrogazione.

Durante l'istruttoria i guanti dell'imputato non erano stati oggetto di perizia ematologica, nè di altro accertamento, per sapere se recavano tracce di sangue. La prima perizia medico-legale (pag. 37-40) così descrive i reperti: «il guanto destro presenta tracce brunastre-rossastre (visibili meglio a luce incidente) sia sul dorso sia sul palmo (specie in corrispondenza dell'attaccatura del pollice) [...] il guanto di sinistra consente di evidenziare sfumate tracce brunastre [...]. Anche la fodera bianca interna presenta, in corrispondenza dei tagli, tracce bruno-rossastre come da sangue». Va ricordato che, secondo l'accusa, al momento dell'azione aggressiva il Carlotto calzava i guanti. Poichè le coltellate inferte furono circa 60, alcune profonde e tranfosse, almeno il guanto destro (il Carlotto non è mancino) avrebbe dovuto essere abbondantemente macchiato di sangue, addirittura inzuppato: per numerose volte il coltello era entrato e uscito dal corpo nudo della vittima, con il guanto a contatto della ferita. La circostanza (in alcun modo considerata nei tre gradi di giudizio) si presentava decisiva, in quanto se le macchie non erano di sangue, o per lo meno non di sangue della vittima, o comunque in quantità incompatibile con la dinamica dell'omicidio, ciò rendeva evidente la non commissione del fatto da parte di Massimo Carlotto. La perizia disposta dalla Corte di appello di Venezia nel corso del 1987 esclude che le macchie esterne e interne trovate sui guanti siano di sangue. I guanti non sono, dunque, quelli dell'assassino, e di conseguenza non è il Carlotto ad aver commesso il fatto. Questo elemento di prova, nuovo e decisivo, che colora di una diversa valenza tutte le altre circostanze, legittima l'apertura della procedura di revisione della sentenza di condanna. Purtroppo il secondo accertamento ordinato dalla Corte di appello di Venezia ai sensi dell'articolo 557 del codice di procedura penale, su conforme parere della procura generale, non è stato eseguito per la scomparsa dei reperti, trattandosi della «formazione pilifera» trovata tra le unghie della vittima. I periti dell'ufficio ne avevano avvertito l'importanza, tanto da descriverla e repertarla: «alla accurata ispezione si nota che fra

l'apice del 3° e del 4° dito è adesa una formazione pelifera che viene prelevata» (perizia di ufficio, pag. 11). Risulta infatti che i periti prelevarono anche alcuni capelli della vittima e di Massimo Carlotto (perizia d'ufficio pag. 12 e pag. 18) per confrontarli tra loro, e per stabilire se il reperto apparteneva a Massimo Carlotto (e sarebbe stata una prova decisiva a carico), ovvero a un terzo (e in questo caso sarebbe stata una prova decisiva a favore). Cosa accadde poi non è dato sapere perchè la perizia non ne fa parola. La stessa sentenza della Cassazione così si esprime a pag. 30-31: «trascurato è, invero, l'altro elemento, quello della presenza di una formazione pilifera fra le unghie della povera Margherita». L'accertamento sul reperto costituiva indubbiamente la «prova principe», dato che il capello era rimasto tra le unghie della vittima in seguito alla colluttazione con l'aggressore: se si fosse potuto provare che il capello apparteneva ad un terzo, il Carlotto sarebbe stato automaticamente scagionato. Purtroppo però il capello non fu più trovato come risulta dalla lettera del 13 luglio 1987 dell'istituto di medicina legale di Padova, che qui si riporta nella parte che interessa:

«1) Accurate indagini svolte presso il laboratorio di immunoematologia forense di questo istituto non hanno consentito di trovare il reperto in questione. 2) Ricordiamo che, in qualità rispettivamente di perito e di consulente tecnico nominato dalla difesa di Massimo Carlotto, avevamo all'epoca allestito un vetrino per l'esame microscopico di tale formazione pilifera, allo scopo di confrontarne le caratteristiche morfologiche con quelle di capelli prelevati dal cadavere di Margherita Magello e dal capo di Massimo Carlotto. È del tutto probabile che il reperto in questione, così come i vetrini di confronto, siano stati eliminati nel corso di uno dei periodici riordini del materiale esistente in laboratorio, una volta emessa la sentenza, definitiva nel procedimento relativo».

Un'altra richiesta di accertamenti non potè essere accolta per la distruzione del reperto. L'estraneità sempre proclamata dal Carlotto (suffragata da numerose prove, dalla sentenza di primo grado, e infine dalla perizia disposta dalla Corte di appello di Venezia sui guanti) conduceva inevitabilmente alla conclusione che un terzo fosse l'autore del delitto. La polizia scientifica durante il primo sopralluogo (effettuato un'ora circa dopo il delitto) aveva rinvenuto in un locale della casa un fustino «AVA» con tracce di sangue. I periti così lo descrivono: «si prendeva visione di fustino di detersivo (AVA) sulla cui parete interna si rilevavano n. 5 spruzzi di colorito simil-ematico, a punto esclamativo (con estremità appuntita in basso) e n. 5 circolari a tipo sgocciolatura di cm. 0,2 di diametro. Si procede al prelievo (A) delle tracce mediante ritaglio del cartone. Si dà atto che tali reperti erano presenti in uno stanzino tipo lavatoio...» (pag. 16). Effettuata la prova ematica, la perizia così concludeva: «fustino di detersivo a piano terra: le tracce in esame sono risultate di sangue umano, con presenza di antigene gruppo specifico B» (pag. 37). Basta ricordare che la vittima era di gruppo 0 e Massimo Carlotto di gruppo A per rendersi conto della importanza decisiva del reperto: esso infatti attestava la presenza nella casa del delitto di una terza persona di gruppo B. Poichè non poteva (e non può) escludersi, a distanza di tempo più o meno breve, la precisa individuazione di questo terzo (anche all'esito di ricerche ancora in corso), la difesa di Massimo Carlotto chiedeva alla Corte di Venezia di effettuare la prova del DNA. È noto che di recente è stato introdotto anche in Italia nelle procedure giudiziarie il cosiddetto «*test* del DNA» (DNA *finger printing*) che consente di individuare con certezza -

grazie all'impronta genetica – la persona che abbia lasciato sulla vittima o sul luogo del delitto resti organici anche minimi (sangue, saliva, liquido seminale, sudore, capelli, eccetera). Quasi ogni mese la stampa riporta notizie di affidamento da parte dell'autorità giudiziaria ai vari uffici di medicina legale il compito di effettuare il «*test* genetico» in casi di omicidio o di violenza. I difensori di Carlotto chiedevano, dunque, alla corte di Venezia una perizia medico-legale mediante il *test* genetico» (DNA *finger printing*) sulle macchie di sangue B trovate nel fustino AVA, repertate e sottoposte a prova ematica (perizia medico-legale, pag. 16), al fine di accertare l'impronta genetica della persona cui appartenevano e stabilirne il sesso e l'età. La corte di Venezia, prima di ammettere il *test*, volle accertarsi se il reperto esisteva ancora. L'esito fu, ancora una volta, stupefacente: il fustino non risultava essere stato repertato presso l'ufficio corpi di reato; quanto al cartone ritagliato con le macchie di sangue B, l'istituto di medicina legale rispondeva che non c'era più, poichè utilizzato nel corso della sperimentazione (verbale udienza 5 febbraio 1988 e missiva polizia giudiziaria 2 febbraio 1988). La difesa rilevava subito che una fotografia del fustino era allegata alla perizia medico-legale, e che pertanto esso doveva essere stato repertato. Rilevava inoltre che, secondo la perizia, le macchie di sangue B erano state prelevate mediante ritaglio del cartone, senza specificare se tutte (cioè 10) o parte. Rilevava, infine, che i periti non avevano precisato nella riposta se nella sperimentazione le macchie erano state utilizzate tutte (cioè 10) o solo in parte. Sarebbe stato infatti molto strano (e per la verità anche sospetto) se l'unico reperto di sangue B fosse andato interamente utilizzato (e quindi distrutto), quando i periti avevano mostrato tanta cautela nei confronti delle numerosissime tracce di sangue della vittima (gruppo 0), al punto da omettere per molte l'esame ematologico «per non alterare la disposizione delle tracce stesse come sarebbe stato inevitabile dovendo ricorrere al necessario prelievo (pagina 37). La Corte di Venezia non ritenne di approfondire la questione, e probabilmente non era suo compito. Il *test* del DNA non potè essere eseguito, cosicchè continuano a restare senza risposta queste domande: perchè il fustino non fu repertato, o – se repertato – sparì senza lasciare traccia? Le 10 gocce di sangue furono utilizzate tutte nella prova ematologica, o solo in parte? Perchè, in ogni caso, le uniche tracce di sangue B (diverso dunque dal sangue della Magello e del Carlotto) non si trovano più?,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se esista una normativa, anche di carattere amministrativo, che stabilisca l'obbligo e le modalità di conservazione dei reperti da parte dei periti nominati dell'autorità giudiziaria;

2) se, in ogni caso, i periti incaricati dall'autorità giudiziaria debbano essere considerati, quanto meno, custodi giudiziari dei reperti, il primo dovere dei quali è appunto quello di conservare i reperti, tenendoli a disposizione dell'autorità giudiziaria o ad essa restituendoli (sarebbe impensabile che un perito balistico, incaricato di un accertamento su un'arma, se ne liberasse buttandola nella spazzatura o gettandola dalla finestra, una volta eseguita la perizia, o una volta divenuta definitiva la sentenza);

3) se il Ministro interrogato non ritenga opportuno disporre o sollecitare un indagine al bene di stabilire:

a) se effettivamente i reperti suindicati siano scomparsi (formazione pilifera; capelli della vittima e di Carlotto; vetrini di confronto per l'esame morfologico; fustino; cartone contenente le macchie di sangue B);

b) se esistano resposabilità in proposito, e da parte di chi;

c) quali disposizioni, dopo le denunciate scomparse, siano state date dalla procura generale presso la Corte di cassazione, e quali suggerimenti intenda dare il Ministro interrogato per la corretta conservazione dei reperti (biologici o no) e in genere delle cose pertinenti a reato se sottopposte a indagini giudiziarie, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

(4-01641)

GUALTIERI, COVI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Gli interroganti chiedono di conoscere:

in relazione agli elementi emersi in questi giorni, anche per le ammissioni di Ministri responsabili di importanti settori dell'amministrazione, le modalità con cui furono condotte le indagini durante il sequestro di Aldo Moro e, in particolare, riguardo all'individuazione del covo-prigione di via Montalcini a Roma;

se i Ministri interrogati non ritengano di riferire al Parlamento tutti gli elementi di cui il Governo è in possesso, anche in ordine a possibili inquinamenti dovuti ad interferenze di appartenenti alla loggia massonica P2, e altresì di disporre un'indagine specifica alla luce degli elementi emersi.

(4-01642)

ZANELLA. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Considerata la situazione estremamente confusa che si è venuta a creare nei rapporti tra acquirenti e produttori di soia a seguito di voci circa una presunta decisione della commissione CEE di impugnare i relativi contratti,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se i contributi previsti per l'anno in corso siano garantiti;

2) in caso contrario quali provvedimenti e iniziative il Governo intenda adottare per assicurare, nell'immediato, il conferimento del contributo e, in prospettiva, la chiara definizione della materia, ai fini di ristabilire la necessaria certezza dei diritti e delle condizioni da rispettare per gli operatori interessati al settore;

3) quali siano i motivi della esclusione della ANPASO (Associazione nazionale primi acquirenti soia) dalle trattative per la definizione di un accordo interprofessionale (rientrante tra quelli disciplinati dalla legge 16 marzo 1988, n. 86) fra le organizzazioni rappresentative dei produttori e le associazioni dei primi acquirenti trasformatori e non trasformatori;

4) se non si ritenga insufficiente a garantire gli interessi dei piccoli primi acquirenti e, quindi, dell'ANPASO la partecipazione alla suddetta trattativa solo del gruppo Ferruzzi, delle Industrie chimiche Italia centrale e della Federconsorzi.

(4-01643)

POLLICE. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali e di grazia e giustizia.* – Premesso che sono ormai sette anni che dura il calvario di 25 lavoratori della Nuova INDEMI spa, già INDEMI spa, già Fildaunia spa di Foggia;

considerato che le vicende dei rapporti lavorativi dei dipendenti in oggetto erano regolati dal regime della cassa integrazione guadagni e che ora tali lavoratori si trovano nella condizione di licenziati senza salario e senza previdenza;

accertato che ogni diritto è stato calpestato e che non è accettabile che un'azienda di Stato dopo tanti sperperi lasci sul lastrico intere famiglie,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali intendano riaprire l'intera questione della Nuova INDEMI e ordinare una inchiesta e se il Ministro di grazia e giustizia intenda segnalare al Consiglio superiore della magistratura il comportamento del pretore di Foggia per palese e incauto esercizio della giustizia, visto che i lavoratori si sono trovati di fronte a provvedimenti contraddittori e opposti: infatti il pretore, dottoressa Maria Rossi, in data 4 gennaio 1985 ha ordinato il reintegro di alcuni lavoratori, mentre in data 20 marzo 1988 rigettava il ricorso dei lavoratori attualmente in condizione di licenziati.

(4-01644)

PERRICONE. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che il Ministro ha autorizzato la ripresa di voli ATR 42;

che il programma che utilizza questo tipo di aereo per la linea Pantelleria-Trapani-Roma è spesso bloccato per intere giornate a causa delle condizioni metereologiche tipiche della zona e a causa di guasti tecnici;

che i collegamenti aerei sono ormai divenuti indispensabili per gli abitanti di Trapani e Pantelleria, per i professori della scuola media e delle superiori dell'isola, i quali si recano sulla terraferma il sabato per ritornare il lunedì con il volo delle 8, e per gli operatori economici di Trapani i quali, dopo lunghe ore di attesa all'aeroporto sono costretti a proseguire fino a Palermo-Punta Raisi, per raggiungere Roma con notevoli ritardi che possono, in alcuni casi, pregiudicare i loro affari;

che l'economia di Pantelleria basata, grazie alla posizione geografica, su un turismo in forte sviluppo, è danneggiata in modo rilevante dall'attuale situazione di incertezza e di rischio,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di riportare alla normalità e alla tranquillità i collegamenti aerei della linea Pantelleria-Trapani-Roma e, soprattutto, se non si ritenga utile ripristinare, come è stato chiesto dalle amministrazioni comunali di Trapani e di Pantelleria all'ATI, gli aeromobili DC9, velivoli più idonei ad affrontare le condizioni metereologiche che caratterizzano i cieli della Sicilia, in sostituzione degli ATR 42.

(4-01645)

MACIS, FIORI, PINNA. – *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che gli interroganti presentarono una interrogazione per conoscere i criteri in base ai quali sono stati nominati i rappresentanti sardi negli enti e nelle società che partecipano al piano triennale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ponendosi in rilievo l'esigenza di una severa valutazione delle competenze e della professionalità dei candidati;

che a tale interrogazione, in data 12 ottobre 1987, venne data una risposta assai generica e formale facendosi riferimento alla circostanza che l'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 non prevede particolari criteri di rappresentanza territoriale e soltanto riferimenti alla normativa prevista in materia di società per azioni,

gli interroganti chiedono di sapere quali criteri il Ministro in indirizzo ritenga di dover seguire per garantire una equilibrata rappresentanza territoriale e una appropriata valutazione delle competenze e della professionalità dei rappresentanti negli enti e nelle società aventi la finalità di fornire assistenza alle attività e alle iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale dell'intervento straordinario del Mezzogiorno.

(4-01646)